GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 121 — 24 maggio 1881

DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE

per l'esecuzione della Legge 11 maggio 1881, numero 197, sulle *importazioni ed esportazioni temporanee.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge dell'11 maggio 1881, n. 197;

Visto il decreto Reale dell'11 maggio detto, n. 216;

Visti gli articoli 21 e 22 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale;

Visto il trattato di commercio con l'Austria-Ungheria del 27 dicembre 1878;

Sentito l'avviso del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato,

Determina:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Le annesse tabelle *A* e *B* indicano le merci estere ammesse ad importazione temporanea, e le nazionali, ammesse a temporanea esportazione, per ricevere un determinato lavoro; il *minimum* di quantità, per la quale può essere conceduta tale agevolezza; il termine per la riesportazione o per la reimportazione e i cali od aumenti derivanti dal lavoro.

Art. 2. Salve le eccezioni stabilite negli articoli seguenti, le operazioni di importazione e di esportazione temporanea possono essere compiute presso le Dogane di primo ordine, previa autorizzazione scritta del direttore di Dogana, e, nelle Dogane dove non è direttore, dell'intendente di finanza della provincia. Questa autorizzazione è data per la durata di un anno.

Art. 3. Ogni importazione od esportazione temporanea deve essere preceduta da dichiarazione, nei modi stabiliti dall'art. 24 del regolamento doganale, e da verificazione delle merci, secondo l'articolo 24 delle istruzioni.

Dopo la visita, e salve le eccezioni stabilite dal presente regolamento, la Dogana applica alle merci il contrassegno indicato negli articoli seguenti.

Art. 4. Per le importazioni temporanee di merci soggette a dazio di entrata è data al dichiarante una bolletta di cauzione (Mod. 21 e 25 prescritti dalle istruzioni per le scritture doganali).

Eguale bolletta è data per le esportazioni temporanee, quando trattisi di merci soggette a dazio di uscita.

Negli altri casi non è richiesta cauzione, bastando una semplice bolletta di esenzione (Mod. n. 24) colla riserva del ritorno, salvo quanto è prescritto nel capo V, titolo II.

In questi documenti sono descritte le qualità e specie delle merci importate o esportate, i contrassegni, se ve ne sono, il modo con cui fu prestata cauzione, quando ne sia il caso, e il termine entro il quale le merci devono essere riesportate o reimportate.

Tali bollette sono allibrate nei registri di temporanea importazione od esportazione (Mod. n. 8), da cui prendono numero e data, osservati gli articoli 71 a 74 inclusivi delle istruzioni per le scritture doganali.

Art. 5. La rispedizione delle merci deve aver luogo dalla Dogana di spedizione, salvo quanto è stabilito per i campioni dei commessi viaggiatori, per i bozzoli da trarre, per la seta greggia da lavorare, per i cascami di seta da pettinare, per i sacchi, gli otri e i fusti, per i filati e tessuti destinati ad essere lavati, imbianchiti e gualcati, e per gli oggetti [illegible] essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati. Tuttavia l'intendente può permettere che la rispedizione sia fatta per altra Dogana della stessa provincia, che abbia le facoltà necessarie, e il Ministero può consentire che la rispedizione si faccia da una Dogana di provincia diversa.

Art. 6. La Dogana, riconosciuta l'identità della merce da rispedire, ne fa menzione a tergo della bolletta, indicando, ove ne sia il caso, le variazioni, i cali e gli aumenti avvenuti per il subìto lavoro. A tergo della bolletta viene attestato il passaggio della merce per la linea doganale, nel modo stabilito dall'art. 43 delle istruzioni. Fa quindi annotazione di scarico nel registro, contrapponendo o facendo contrapporre la bolletta figlia alla sua matrice.

Quando le merci vengono rispedite a riprese, le annotazioni a tergo della bolletta e nel registro sono fatte di mano in mano che hanno luogo le spedizioni, lasciando al dichiarante la bolletta fino a che sia completamente esaurita.

Per la rispedizione di merci importate o esportate temporaneamente per Esposizioni industriali, sono osservate le stesse formalità, salve le particolari istruzioni che il Ministero sia per impartire.

Art. 7. La rispedizione delle merci temporaneamente importate per una Dogana interna, deve aver luogo per la Dogana stessa, ma non è necessario che la merce esca dalla frontiera per la medesima Dogana di confine.

La Dogana interna visita le merci ripresentate, e ne fa menzione a tergo della bolletta, giusta l'articolo precedente, indicandovi la Dogana di uscita e il tempo entro il quale esse devono passare la linea doganale. Le merci da rispedire, soggette a dazio d'entrata superiore a dieci lire, sono quindi chiuse in colli ammagliati con doppio piombo, e così presentate alla Dogana di fron-

tiera, la quale, salvo il caso di sospetti sull'identità della merce, si limita a verificare il peso dei colli in confronto della bolletta, l'integrità dei colli stessi, e dei piombi, e attesta l'uscita delle merci sulla bolletta, che riconsegna allo speditore, perchè la presenti alla Dogana interna. Questa procede alle conseguenti annotazioni di scarico nei registri di temporanea importazione, contrapponendovi la bolletta, se sia esaurita.

Trattandosi di esportazione temporanea, la Dogana interna dà, secondo i casi, una bolletta di cauzione, o una bolletta di esenzione, giusta l'articolo 4, indicando la Dogana di frontiera e il termine entro cui le merci debbono uscire dal territorio doganale. La Dogana di confine attesta a tergo di quei documenti il passaggio della merce dalla frontiera.

Il ritorno delle merci esportate temporaneamente in tal guisa può aver luogo anche per una Dogana di confine diversa, ma il riconoscimento dell'identità è riservato alla Dogana interna. Devono quindi le merci stesse essere accompagnate a quest'ultima colle formalità stabilite per la spedizione di merci estere da una ad altra Dogana.

Art. 8. È data facoltà all'intendente di finanza di prorogare, quando lo creda opportuno, per altrettanto tempo, il termine stabilito nella bolletta per la rispedizione delle merci, purchè gliene sia prodotta domanda scritta prima della scadenza. Il Ministero può accordare altre proroghe.

Art. 9. Quando le merci non siano ripresentate entro il termine stabilito per la rispedizione, o quello prorogato, la Dogana accerta, mediante processo verbale, la contravvenzione all'articolo 69 del regolamento doganale per mancata presentazione del certificato di scarico, e procede alla riscossione della multa e del dazio.

Trattandosi di temporanea esportazione di merci esenti da dazio di uscita, la scadenza del termine importa soltanto la decadenza dal diritto di reimportazione in franchigia.

Art. 10. [illegible] rispedizione delle merci può avere luogo presso una Dogana diversa da quella che ha rilasciata la bolletta, quest'ultimo ufficio procede nel modo indicato dall'articolo precedente, quando, entro un mese dalla scadenza del termine, l'interessato non presenti la prova dell'avvenuta rispedizione delle merci, o quando questa non abbia avuto luogo entro il termine stabilito.

Art. 11. Per le differenze di qualità o di quantità verificate tra le merci ammesse all'importazione o all'esportazione temporanea, e la dichiarazione, come pure per le differenze tra le merci presentate per la rispedizione, e quelle che effettivamente avrebbero dovuto essere rispedite, si applica l'art. 71 del regolamento doganale, salve le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

La pena della confisca e la multa dal doppio al decuplo del dazio sono applicabili alle merci considerate in contrabbando dal terzo e quarto comma dell'articolo stesso.

Art. 12. In tutti i casi, in cui è prescritto il prelevamento di campioni, la Dogana li chiude in piego suggellato, indicando all'esterno del piego il nome del proprietario, il numero e la data della bolletta rilasciata.

Art. 13. Le Intendenze rimettono al Ministero, entro il mese di gennaio di ogni anno, una relazione intorno alle ammissioni temporanee.

Tale relazione porrà a confronto le ammissioni temporanee dell'anno, al quale si riferisce, con quelle dell'anno precedente, prodotto per prodotto, dichiarando le ragioni degli aumenti e delle diminuzioni, considerandole singolarmente nei rispetti dell'economia e della finanza, e additando gli abusi scoperti e temuti, ed i rimedi opportuni.

A corredo della relazione le Intendenze uniscono la statistica delle importazioni e delle esportazioni temporanee, valendosi del modello all'uopo prescritto dal Ministero delle Finanze.

TITOLO II.

Merci che si possono importare temporaneamente.

Capitolo I. — *Importazione temporanea dello spirito per aggiungerlo al vino.*

Art. 14. Alle operazioni di temporanea importazione dello spirito estero per la concia del vino nazionale destinato all'esportazione sono autorizzate, oltre le Dogane di prim'ordine, quelle di secondo ordine della prima classe.

Possono anche esservi autorizzate Dogane minori con decreto del Ministero, sopra proposta delle Intendenze, le quali devono in questi casi additare tutti gli altri provvedimenti di personale e di amministrazione, che credono opportuni per maggior cautela della finanza, oltre quelli indicati nel presente regolamento.

L'importazione temporanea deve precedere di poco la concia, e non può essere conceduta se non ha per obbiettivo determinate spedizioni, compiute le quali lo spirito che sopravanza deve essere immediatamente sdaziato, inviato ad altra Dogana o riesportato.

Art. 15. Lo spirito estero temporaneamente importato deve essere custodito in idonei magazzini a due chiavi, fornite dall'Amministrazione a spese dell'importatore; una delle quali chiavi rimane presso la Dogana.

Il permesso di temporanea importazione dello spirito estero è rifiutato quando i locali di custodia non presentano tutte le condizioni di sicurezza per gli interessi erariali.

Art. 16. Nei locali ove si custodisce lo spirito estero, importato temporaneamente per la concia dei vini nazionali, gli impiegati di Dogana non possono accedere senza l'intervento del servizio attivo.

Art. 17. Le operazioni di concia devono essere precedute da domanda dell'interessato sopra dichiarazione per riesportazione (Modello n. 20), che indica la quantità e il grado di forza dello spirito da adoprarsi nella concia, la qualità e la quantità del vino che si vuol conciare.

Art. 18. L'esportazione del vino conciato deve seguire immediatamente la concia. Può anche farsi qualche tempo dopo, ma in questo caso, laddove si abbiano locali sufficienti e adatti, i fusti di vino conciato sono tenuti in deposito sotto doppia chiave, trattandoli come se fossero esteri. Altrimenti vengono sorvegliati continuamente; e per impedire le sostituzioni, nelle Dogane dove sono in uso le marche per merci estere, si muniscono di queste marche. Il Ministero ha facoltà di stabilire il termine massimo che può intercedere fra la concia e l'esportazione.

Art. 19. Nei casi in cui la concia avviene qualche tempo prima dell'esportazione, se l'interessato non è ancora in grado di fare la dimanda sopra dichiarazione per riesportazione, la stende in carta da bollo da centesimi 60 e la presenta al capo della Dogana, che provvede in senso del presente regolamento, informandone tosto l'Intendenza.

Art. 20. Alle operazioni di concia del vino nazionale con lo spirito estero assistono continuamente impiegati di Dogana ed agenti della guardia sotto il sindacato dei rispettivi superiori.

Dei risultati dell'operazione si fa processo verbale colla firma di tutti gli intervenuti. Nel verbale sono indicate la qualità e la quantità di vino conciato, la quantità di spirito impiegatovi e la forza di questo.

Art. 21. Il processo verbale di cui è cenno nell'articolo precedente viene unito al registro di temporanea importazione dello spirito, e deve essere citato nella bolletta di riesportazione, indicandovi la data di esso e il numero del registro di importazione temporanea al quale è stato unito.

Art. 22. Oltre la bolletta di riesportazione sul modello n. 20, viene emessa bolletta di esenzione da dazio per uscita sul modello

n. 24. Questa però ha soltanto scopo statistico, e si tiene unita al registro modello n. 12, mentre per l'imbarco del vino conciato vale la bolletta di riesportazione dello spirito, sulla quale esclusivamente sono fatte le annotazioni di *visto imbarcare* e *visto a bordo*, colla scrittura e col distacco del riscontrino presso le Dogane nelle quali questo è prescritto.

Art. 23. Nel caso in cui l'imbarco del vino per l'esportazione segua presso una Dogana diversa da quella nella quale è stata fatta la concia, il vino conciato vi è accompagnato con bolletta di cauzione, come se si trattasse di spirito estero, munita di tutte le indicazioni necessarie perchè la Dogana del luogo d'imbarco possa, dopo fatti gli opportuni accertamenti, procedere al rilascio della bolletta di riesportazione dello spirito e di uscita del vino nelle forme indicate dagli articoli precedenti.

Art. 24. Non occorre la procedura dell'importazione temporanea quando lo spirito estero destinato alla concia dei vini nazionali si trova in regolare deposito nelle dogane, e la concia ha luogo direttamente o nel deposito stesso, o ivi presso, e al momento della esportazione del vino.

Art. 25. Di tutti i registri che si riferiscono alle operazioni indicate nel presente decreto è tenuta una serie speciale.

Nei primi cinque giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre le dogane principali trasmettono alle Intendenze, e nei primi quindici giorni degli stessi mesi le Intendenze trasmettono al Ministero un prospetto dimostrante, Dogana per Dogana, la qualità e la quantità dei vini conciati esportati nel trimestre, il grado di forza e la quantità assoluta e percentuale di spirito estero impiegatovi, non che i paesi di destinazione.

Capitolo II. — *Importazione temporanea dello zucchero per la fabbricazione dei prodotti contemplati nell'articolo* 4 *della legge* 25 *luglio* 1879, *numero* 4995 (*Serie* 2ª).

Art. 26. I fabbricanti dei prodotti contemplati dal Regio decreto del dì 14 agosto 1879, n. 5037, o dal decreto ministeriale del 22 febbraio 1880, i quali alla restituzione del dazio preferiscano l'importazione temporanea dello zucchero, possono ottenerla, semprechè la loro fabbrica si trovi in luogo ove esista una Dogana di prim'ordine, prima o seconda classe, e con regolare atto di sottomissione si obblighino all'osservanza delle discipline seguenti.

Essi devono farne dichiarazione scritta all'Intendenza di finanza, indicando il luogo del loro opificio, la specialità del lavoro a cui si dedicano, e le quantità approssimative di zucchero che credono di dover importare nel corso di un anno industriale.

L'Intendenza, riconosciuta la notorietà dello stabilimento, dichiara ammesso l'industriale al beneficio dell'importazione temporanea degli zuccheri per le quantità e qualità indicate nella dichiarazione, purchè sieno proporzionate al presunto bisogno dell'anno. Essa ne dà poi avviso alla Dogana.

Qualora lo zucchero concesso non basti per il lavoro dell'anno, l'intendente può concederne una quantità supplementare in seguito a domanda dell'interessato.

Art. 27. Il fabbricante è libero d'importare temporaneamente, nei limiti delle quantità concessegli, tanto zucchero greggio quanto zucchero raffinato. Lo zucchero greggio deve essere conservato nello stabilimento, in modo che la Dogana possa sempre verificarne l'esistenza; lo zucchero raffinato deve essere riposto in apposito magazzino sotto diretta custodia della Dogana, e un impiegato deve, ogni volta, presenziarne il prelevamento e la soluzione nelle caldaie di cottura, per accertarne l'impiego nelle diverse confezioni, facendone annotazione nel registro modello 8 delle istruzioni sulle scritture doganali.

Art. 28. L'anno industriale ha principio il primo giorno di novembre di ciascun anno, e termina col 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 29. Il fabbricante, ammesso a godere dell'importazione temporanea degli zuccheri, deve presentare alla Dogana una dichiarazione (Mod. 21) per ogni partita di zucchero che intende adoperare, distinguendo quelle per lo zucchero greggio da quelle per lo zucchero raffinato.

Art. 30. Il registro (Mod. 8) su cui la dichiarazione viene allibrata, dev'essere tenuto dalla Dogana in tante serie quanti sono gli industriali, e per ogni serie devono essere annotate in partite distinte gli zuccheri greggi dai raffinati.

Art. 31. Nel giorno in cui l'importazione temporanea ha principio la Dogana deve procedere a un esatto inventario dei prodotti ultimati, di quelli in corso di produzione e delle sostanze zuccherine in forma di siroppo, esistenti in fabbrica.

I prodotti già preparati vengono deposti in un magazzino sotto custodia della Dogana ed ammessi alla restituzione dei dazi, secondo il sistema in vigore, di mano in mano che vengono esportati.

I prodotti in corso di lavoro ed i siroppi sono analizzati per valutare la quantità di zucchero contenuta in essi, la quale viene posta a credito del fabbricante, per tenerne conto all'atto del successivo inventario da farsi alla fine di ogni anno e quando cessi la fabbrica.

Art. 32. I prodotti esportati vengono per ogni 100 chilogrammi messi a scarico dello zucchero indicato nelle bollette di temporanea importazione nella misura seguente:

Cedri, aranci e loro scorze canditi	Kg.	80
Frutti canditi alla portoghese e alla parigina . . .	»	80
Frutti canditi alla marsigliese, cioè al giulebbe. . .	»	60
Frutti canditi riposti in scatole senza l'ultima cottura.	»	60
Castagne diacciate	»	30
Confetti	»	60
Mostarda composta [illegible]	»	30
Torrone composto allo zucchero.	»	10

Per il latte condensato si porta a discarico la quantità di zucchero che risulta dall'analisi di ogni partita fatta a norma dell'articolo 1 del decreto Ministeriale del 22 febbraio 1880.

Art. 33. Il montare complessivo dello zucchero da scaricare nelle bollette è ripartito tra lo zucchero greggio e il raffinato in ragione della quantità consegnata a ciascun fabbricante.

Art. 34. Alla fine di ogni anno l'industriale deve presentare alla Dogana un quadro indicante le diverse partite di zucchero importate, distinte per qualità, i prodotti esportati nel corso dell'anno, quelli ancora esistenti in fabbrica e quelli in lavorazione, distinti secondo i gradi di saturazione dello zucchero, il volume dei siroppi, pure distinti secondo il grado saccarimetrico, e finalmente il bilancio di fabbrica.

La Dogana riassume le partite di carico e di scarico, confronta le rimanenze a registro con quelle che risultano dall'inventario di fabbrica, dedotti i risultati dei bilanci precedenti, e ne costituisce il bilancio finale.

Per le differenze in meno l'industriale deve pagare il dazio, e, se sieno superiori al 5 per 100, anche la multa stabilita dall'articolo 71, quarto comma, del regolamento doganale.

Quando, dedotta la massa di zucchero trovata nell'inventario precedente, risulti l'esistenza nell'opificio di una quantità di sostanze zuccherine, sotto le diverse forme, che basti a coprire interamente, mediante corrispondenti esportazioni di prodotti, le bollette non ancora esaurite nel corso dell'annata industriale, l'Intendenza ne prolunga, con apposito decreto, la scadenza all'anno successivo.

Tanto per le deficienze sulle quali deve essere pagato il dazio ed eventualmente la multa, quanto per i residui pei quali deve essere prorogata la validità delle bollette, la proporzione tra lo zucchero greggio e il raffinato è stabilita in ragione delle quantità

per ogni qualità temporaneamente importate ed adoperate entro l'anno nella lavorazione.

Art. 35. I registri vengono chiusi al termine dell'anno industriale, e sono aperti registri nuovi per l'anno seguente, riportandovi l'*in-essere* verificato nei modi accennati agli articoli precedenti.

Per la quantità di zucchero da riportare a conto nuovo, l'industriale deve rinnovare la dichiarazione d'importazione temporanea, e la Dogana la converte in bolletta.

La bolletta ed i numeri, sotto cui l'*in-essere* viene riportato nel registro nuovo, danno scarico alle bollette ed al registro vecchio.

Art. 36. Gl'inventari delle sostanze zuccherine esistenti in fabbrica ed i bilanci annuali sono eseguiti secondo le norme stabilite nel regolamento del 27 agosto 1877 per la esecuzione del Regio decreto del 24 dello stesso mese, numero 4013, e sugli appositi stampati.

Art. 37. Per qualsiasi frode, o altro abuso, compiuti o tentati a danno della finanza, dev'essere tolto dall'Intendenza all'industriale immediatamente, e per sempre, il beneficio dell'importazione temporanea dello zucchero, oltre all'applicazione delle altre pene di legge.

Capitolo III. — *Importazione temporanea di filati di canapa, lino, cotone e lana per essere tinti.*

Art. 38. La Dogana preleva un campione dei filati importati temporaneamente per essere tinti, e se ne vale per accertare la identità dei filati che vengono rispediti.

Se i filati riesportati presentano un aumento di peso superiore a quello stabilito nell'annessa tabella *A*, il proprietario può chiedere che un campione di essi venga immerso per qualche minuto in una miscela d'acqua bollente e di potassa, formanti un ranno di qualche efficacia, allo scopo di liberarlo dalle materie estranee alla tintura, che vi siano state aggiunte.

La Dogana non fa luogo a procedimento contravvenzionale, nè alla riscossione del dazio, quando il campione sottoposto a tale esperimento, e quindi perfettamente asciugato, presenti un aumento di peso non superiore a quello stabilito.

Capitolo IV. — *Importazione temporanea dei tessuti di canapa, lino e cotone greggi per essere imbianchiti, e greggi ed imbianchiti per essere tinti o stampati, ed anche dopo stampati ridotti in pezzuole.*

Art. 39. I tessuti importati temporaneamente per essere stampati o tinti vengono contrassegnati alle due estremità opposte delle singole pezze.

È usato all'uopo un bollo ad olio, con facoltà nell'importatore di somministrare a sue spese altra materia, da cui ritenga possa ottenersi un'impronta più resistente. La Dogana preleva un campione dei tessuti; e quando questi vengono ripresentati per la riesportazione, se i bolli sono scomparsi, li confronta col campione, accertata indubbiamente la loro identità, concede sanatoria per le lievi differenze di peso.

I tessuti, di cui trattasi, possono essere rispediti a riprese.

La cauzione da prestarsi si limita ai dazi, e può essere data con deposito di consolidato.

Art. 40. Se, dopo stampati, i tessuti devono essere ridotti in pezzuole, la Dogana, oltrechè applicare ai tessuti temporaneamente importati il contrassegno, come è prescritto nell'articolo precedente, preleva un campione delle singole qualità, ed indica nella bolletta la superficie di ciascuna.

I tessuti devono essere riesportati in iscampoli d'una dozzina o di una mezza dozzina di pezzuole almeno per ciascuna qualità. Oltre ai due scampoli corrispondenti alle due estremità delle pezze, muniti di contrassegno, sono presentate alle Dogane tante dozzine, o mezze dozzine di pezzuole, quante occorrono, insieme a quelli, per pareggiare il peso di ciascuna pezza.

La Dogana confronta le pezzuole presentate col campione, verifica l'esistenza e l'identità dei bolli, constata la corrispondenza del peso complessivo con quello indicato nella bolletta, e quando il contrassegno sia regolare, e non si presentino notabili differenze di peso, autorizza l'esportazione delle pezzuole, a scarico della bolletta d'importazione temporanea dei tessuti.

Nel procedere ai confronti la Dogana porrà mente anche alla superficie, ma senza considerarla come base principale.

Art. 41. Quando l'industriale ne presenti domanda, l'importazione temporanea dei tessuti, indicati nel presente capitolo, può avere luogo colla continua vigilanza di impiegati e di guardie doganali nell'opificio di stampatura.

La spesa per un impiegato e due guardie è a carico dell'industriale.

Il Ministero stabilisce di caso in caso le altre condizioni della concessione, la forma dei bolli da usare, e le facoltà dell'impiegato quanto all'applicazione dei contrassegni ai tessuti nazionali stampati nello stabilimento.

I tessuti esteri sono in tali casi spediti dalla Dogana allo stabilimento, e da questo alla Dogana con bolletta di cauzione sotto doppio involto e doppio piombo.

Capitolo V. — *Importazione temporanea di bozzoli, di seta greggia e di cascami di seta.*

Art. 42. Quando ha luogo l'importazione dei bozzoli per trarre, della seta greggia, per la fabbricazione dell'organzino e della trama e dei cascami di seta per essere pettinati, è data all'importatore una bolletta d'importazione temporanea.

La bolletta, oltre gli altri elementi, indica anche, per i bozzoli, se siano freschi, disseccati o sfarfallati.

In base a tale bolletta possono essere esportati in esenzione da dazio di uscita la seta greggia, tratta o torta ricavata dai bozzoli, i cascami di seta pettinati ricavati dai cascami di seta greggi e dai bozzoli sfarfallati, e la seta torta ricavata dalla seta greggia nelle proporzioni seguenti:

Per ogni quintale di seta greggia, novantacinque chilogrammi di seta torta;

Per ogni quintale di bozzoli freschi, dieci chilogrammi di seta tratta, o nove chilogrammi e mezzo di seta torta;

Per ogni quintale di bozzoli disseccati, venticinque chilogrammi di seta tratta, o ventitre chilogrammi e settecentocinquanta grammi di seta torta;

Per ogni quintale di cascami di seta greggi, o di bozzoli sfarfallati, sessanta chilogrammi di cascami di seta pettinati.

Art. 43. La bolletta d'importazione temporanea non è valida se sia di data anteriore a sei mesi.

Quella per l'importazione di bozzoli sfarfallati o di cascami di seta greggi non vale se non per l'esportazione dei cascami di seta pettinati, e viceversa, la bolletta d'importazione temporanea dei bozzoli freschi o disseccati e della seta greggia non serve che per l'esportazione di seta tratta o torta quanto ai primi, e di seta torta quanto alla seconda.

Art. 44. Colui che esporta questi prodotti deve, insieme colla bolletta d'importazione temporanea, presentare alla Dogana d'uscita un certificato della fabbrica dalla quale provengono, dichiarante che la materia onde furono ricavati è di origine estera.

Art. 45. All'importazione temporanea dei prodotti, dei quali si parla nel presente capitolo, sono autorizzate le Dogane di prim'ordine e quelle di second'ordine, prima e seconda classe. Sopra proposta delle Intendenze il Ministero può autorizzarvi anche Dogane di classe inferiore.

L'esportazione dei prodotti suddetti può aver luogo anche per

una Dogana diversa da quella che emise la bolletta d'importazione temporanea.

Non è necessario che l'esportatore sia la persona stessa per cui conto avvenne l'importazione.

CAPITOLO VI. — *Importazione temporanea di cerchi di ferro per la fasciatura di botti.*

Art. 46. Chi desideri importare temporaneamente cerchi di ferro per la fasciatura di botti deve presentarne domanda all'Intendenza, obbligandosi a rimborsare la spesa per l'acquisto del punzone.

L'Intendenza, riconosciuta l'attendibilità della domanda, provvede il punzone a spese del richiedente, ed autorizza la Dogana, per la quale i cerchi devono essere importati, a compiere le chieste operazioni.

Art. 47. La dichiarazione per importazione temporanea di cerchi in ferro deve indicare il numero ed il peso di essi.

La Dogana riconosce l'esattezza della dichiarazione, applica il punzone ai singoli cerchi, e procede poi allo scarico della bolletta di mano in mano che si esportano delle botti, determinando in via di ragguaglio il peso dei cerchi apposti con quello dei cerchi importati.

CAPITOLO VII. — *Importazione temporanea di travi di ferro per la costruzione di ponti e tettoie.*

Art. 48. I proprietari o direttori di opifici industriali, i quali intendano valersi della facoltà d'importare temporaneamente travi di ferro per la costruzione di ponti e tettoie, devono produrre all'Intendenza analoga dichiarazione.

Riconosciuta l'importanza dell'opificio e la regolarità della domanda, l'Intendenza lo dichiara ammesso all'importazione temporanea, e ne dà notizia alla Dogana, nel territorio della quale esso si trova, e al Ministero, il quale provvede alla somministrazione del punzone a spese dell'interessato.

Art. 49. La dichiarazione per importazione temporanea di travi di ferro deve indicare, oltrechè il numero e il peso complessivo delle travi, la lunghezza, l'altezza, lo spessore e il peso di ciascheduna. La Dogana espone nello stesso modo il risultato di visita, e contrassegna le singole travi.

Art. 50. All'esportazione dei ponti di ferro e delle tettoie il proprietario dell'opificio manifesta alla Dogana la qualità e la quantità delle travi impiegate.

La Dogana, verificata l'esistenza e la perfetta riconoscibilità del punzone nelle singole travi, misura la lunghezza, l'altezza e lo spessore di ciascuna, ed annota a scarico del registro e della bolletta di temporanea importazione tanto peso quanto ne verificò all'introduzione di altrettante travi di eguale lunghezza, altezza e spessore.

Art. 51. Il proprietario o il direttore dell'opificio deve curare che il punzone sia impresso in luogo da riescire visibile dopo compiuto il lavoro. Senza di ciò le travi riesportate non possono essere messe a scarico della bolletta di temporanea importazione, e, decorso il tempo stabilito per la riesportazione, la Dogana provvede alla riscossione del dazio e delle multe per il peso delle travi che non sia stato scaricato nel termine prescritto.

CAPITOLO VIII. — *Importazione temporanea di attrezzi navali per essere riattati.*

Art. 52. Alle operazioni per importazione temporanea degli attrezzi navali, che devono essere riattati, sono autorizzate le Dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine specialmente abilitate dal Ministero.

Esse fanno uso all'uopo del modello n. 24 annesso alle istruzioni sulle scritture doganali.

Art. 53. Sono ammessi all'importazione temporanea solo gli attrezzi navali che abbiano bisogno di riparazione, e che debbano essere riportati a bordo della nave da cui vennero sbarcati.

Possono fruire di tale importazione temporanea tanto i capitani quanto gli armatori; essi sono dispensati da prestare cauzione. Possono fruirne anche gli industriali; questi però devono cautelare l'Amministrazione con deposito di danaro o di consolidato o con fideiussione di persona accetta alla Dogana, entro i limiti di somma, a titolo di dazio, che saranno stabiliti dalla Dogana medesima. Quando mediante successive bollette l'anzidetto limite è raggiunto, la Dogana ne dà avviso all'industriale, e gli sospende ogni altra ammissione finchè non si sia messo in regola.

La Dogana stabilisce il termine per la riesportazione, avuto riguardo alla importanza del lavoro, a cui gli attrezzi debbono essere assoggettati.

Art. 54. Per l'identificazione degli attrezzi navali ammessi ad importazione temporanea basta l'accurata descrizione che la Dogana ne deve fare nel registro modello 8.

Alla riesportazione la Dogana può passar sopra le lievi differenze di peso in più o in meno evidentemente cagionate dal lavoro al quale gli attrezzi furono assoggettati.

TITOLO III.

Merci che si possono esportare temporaneamente.

CAPITOLO I. — *Esportazione temporanea dei tessuti serici per essere apparecchiati, tinti (fuorchè in nero), marezzati e stampati: e dei filati di seta per essere tinti.*

Art. 55. L'esportazione temporanea dei tessuti serici è permessa nelle sole Dogane di prim'ordine, 1ª e 2ª classe.

Non può essere concessa a chi non dimostri di esercitare l'industria della fabbricazione de'tessuti di seta.

Art. 56. Ad ogni pezza di tessuti serici presentati per l'esportazione temporanea, al fine di essere tinti o stampati, la Dogana applica nella direzione dell'altezza e per tutta la sua estensione un conveniente numero di bolli, e taglia nello stesso senso una striscia della pezza, in guisa però da lasciare intatti gli apposti bolli.

La striscia serve di campione per riconoscere l'identità delle pezze al ritorno dall'estero.

Il proprietario dei tessuti, o chi lo rappresenta, è tenuto a dichiarare per iscritto la riduzione che dovrà subire la stoffa a seguito della tintura o della stampa, cioè quanti fili di catena presenterà il tessuto per ogni centimetro di superficie, tenuto conto della differenza di lunghezza e di larghezza che ne potrà derivare giusta l'annessa tabella *B*.

Corrispondendo il tessuto a tali indicazioni al momento della reintroduzione, ne sarà ammessa l'identità anche nel caso che gli apposti bolli fossero scomparsi sotto l'azione dei colori e dei reagenti, qualora non vi sia sospetto di frode.

Art. 57. Per l'applicazione dei bolli è fatto uso dell'inchiostro indelebile impiegato comunemente per contrassegnare la biancheria.

È data facoltà al proprietario dei tessuti di fornire alla Dogana, a proprie spese, altre materie, le quali lascino una impronta ritenuta più resistente in ragione delle diverse operazioni a cui i tessuti sono destinati.

Art. 58. Presentandosi tessuti alla tintura che sono esportati per assoggettarli alla cilindratura o all'apparecchio, o per tentarne la vendita, basta prelevare, a titolo di campione, una striscia di stoffa alta quanto la pezza per eseguirne il riscontro al ritorno nel Regno.

Art. 59. Per tutti i tessuti serici dei quali trattasi negli articoli precedenti, la Dogana tollera le sole variazioni di peso e di dimensione indicate nell'annessa tabella *B*.

Art. 60. Al fabbricante che voglia esportare temporaneamente

filati di seta di ogni qualità per essere tinti, la Dogana chiede una dichiarazione indicante la qualità e quantità di essi, il nome del tintore al quale sono diretti, la qualità della tintura cui debbono essere sottoposti e le differenze di peso le quali si prevede che possono verificarsi per effetto della tintura. Nella bolletta a cauzione, oltre le suddette indicazioni, devesi riportare il peso complessivo dei filati e il numero delle matasse di cui ogni spedizione si compone. La Dogana inoltre preleverà un campione per ogni qualità di filati.

Al ritorno della seta nel Regno la Dogana si fa esibire una dichiarazione del tintore, contenente le stesse indicazioni circa la qualità, la quantità della seta e la qualità della tintura adoperata, il peso complessivo e il numero delle matasse. Quando dal confronto delle dichiarazioni e dei campioni emerga dubbia l'identità, la Dogana ne riferisce al Ministero, udita la Camera di commercio; ed intanto può rilasciare la merce verso deposito del quintuplo del dazio d'importazione.

Capitolo II. — *Esportazione temporanea di merci nazionali per tentarne la vendita.*

Art. 61. Alle operazioni per l'esportazione temporanea di merci nazionali per tentarne la vendita sono autorizzate, oltre le Dogane di prim'ordine, quelle di second'ordine, 1ª e 2ª classe, e non è necessario all'uopo il permesso preventivo del direttore di Dogana o dell'intendente di finanza.

Gli oggetti che ne sono suscettibili vengono muniti di contrassegno. Di quelli, che non si prestano all'applicazione del contrassegno, la Dogana preleva un campione, e, quando nemmeno ciò torni possibile o conveniente, li descrive accuratamente nella bolletta.

Art. 62. I proprietari o i direttori di tessiture nazionali possono chiedere che ai tessuti da loro prodotti sia applicata un'impronta ad olio, mentre sono ancora sul telaio. Il bollo è fornito a loro spese dal Ministero, che ne stabilisce la forma di caso in caso.

I tessuti muniti di questo bollo possono essere temporaneamente esportati per tentarne la vendita, senza bisogno di altri contrassegni.

TITOLO IV.

Merci che si possono tanto importare quanto esportare temporaneamente.

Capitolo I. — *Importazione ed esportazione temporanea dei tessuti e filati destinati ad essere lavati, imbianchiti e gualcati, e degli oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati.*

Art. 63. I tessuti importati o esportati temporaneamente e destinati ad essere lavati, imbianchiti o gualcati devono essere muniti alle due estremità delle singole pezze di un bollo a olio o ad inchiostro indelebile, o fatto di altra materia più consistente, a scelta del proprietario o del suo rappresentante, per identificarli al ritorno.

La Dogana preleva pure un campione per ogni qualità dei tessuti, e, trattandosi di tele per essere lavate o imbianchite, quando queste ritornano, laddove i bolli siano scomparsi nell'operazione, verifica il numero dei fili in confronto col campione, ammettendo però per ogni quadrato di un centimetro di lato la tolleranza di un filo in meno di trama e di uno o due fili in più di catena, quando questa abbia nel campione fino a 30 fili in tale spazio, e di un filo in meno di trama e di due o tre fili in più di catena quando questa noveri oltre 30 fili nello stesso spazio.

Per le mussole conosciute in commercio col nome di *linoni*, quando le pezze che s'importano debbano essere divise in piccole frazioni, la Dogana procede, per quanto è possibile, come è disposto nell'art. 40, salvo che invece di fondarsi sul peso, il quale nell'apparecchio può aumentare in una proporzione molto ragguardevole, si atterrà particolarmente alla corrispondenza della superficie, ammettendo le tolleranze previste nel successivo articolo 68.

Quando manchino queste condizioni, l'identità dei tessuti rispediti non è ammessa, e la Dogana procede a norma di legge per la riscossione dei dazi e delle multe.

Art. 64. Sono applicabili anche all'importazione temporanea dei tessuti, indicati nel presente capitolo, le disposizioni contenute nel precedente art. 41.

Art. 65. La Dogana preleva per uso di campione una matassa delle singole qualità di filati, che vengono temporaneamente importati od esportati, e munisce altra matassa di piombo doganale, rilasciandola allo speditore. Al ritorno dei filati verifica l'esistenza e l'integrità del piombo apposto alle matasse, constata la perfetta eguaglianza di esse colle altre della stessa qualità, alle quali il piombo non fu apposto, e confronta le prime col campione prelevato.

In caso di dubbio sull'identità dei filati ripresentati, la Dogana procede a norma dell'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Art. 66. Agli oggetti temporaneamente importati od esportati per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati, la Dogana applica quello dei contrassegni previsti dalle presenti istruzioni, che possa più agevolmente essere conservato, e che meglio si presti ad impedire le frodi. Della qualità e del numero dei contrassegni apposti fa menzione nella bolletta. Se l'applicazione dei contrassegni riesce impossibile, vi supplisce con una particolareggiata descrizione degli oggetti, specificandone accuratamente i caratteri, che meglio ne agevolino il riconoscimento. Può anche domandare allo speditore una fotografia degli oggetti, firmata da lui.

Art. 67. L'importazione e l'esportazione temporanea dei tessuti, dei filati e degli oggetti contemplati nel presente capitolo, possono aver luogo in tutte le Dogane di primo ordine, senza obbligo del previo permesso dell'intendente o del direttore di Dogana.

La rispedizione può aver luogo per una Dogana diversa da quella d'invio, ma l'interessato deve attendere che sieno trasmessi, occorrendo, alla Dogana di rispedizione i campioni prelevati e gli altri elementi di confronto. Nel frattempo gli oggetti sono custoditi in Dogana con esenzione dalla tassa di magazzinaggio.

Art. 68. Riconosciuta indubbiamente alla rispedizione l'identità dei tessuti, dei filati e degli altri oggetti, di cui tratta il presente capitolo, la Dogana può concedere sanatoria per le lievi differenze di peso risultanti dalle operazioni, a cui vennero assoggettati.

Art. 69. La cauzione da prestare si limita ai dazi, e può essere data con deposito di consolidato.

Capitolo II. — *Importazione ed esportazione temporanea di otri, fusti e sacchi.*

Art. 70. Alle operazioni d'importazione e di esportazione temporanea degli otri, fusti e sacchi sono autorizzate tutte le Dogane, salvo, tanto all'andata quanto al ritorno, l'osservanza delle disposizioni vigenti circa alle facoltà di sdoganamento concesse alle Dogane delle varie classi per le merci trasportate con quei recipienti.

Art. 71. Oltre alla bolletta, che legittima il trasporto delle merci contenute nei sacchi, nei fusti o negli otri da esportare o da importare temporaneamente, è data altra speciale bolletta di esportazione o d'importazione temporanea per i recipienti, la quale viene allibrata nel registro modello 8, annesso alle istruzioni sulle scritture doganali, da cui prende numero e data.

Quest'ultima bolletta deve contenere la descrizione dei recipienti e dei contrassegni ad essi apposti per identificarli, e, fatta

riserva di quanto è stabilito dall'articolo 73 per i fusti, è l'unico documento ammesso per la rispedizione dei recipienti stessi.

Devono essere richiamati nella bolletta, secondo i casi, al momento della spedizione o del ritorno, il numero e la data del documento doganale che legittima il trasporto delle merci contenute nei recipienti.

È data facoltà alle Dogane di apporre agli otri, ai fusti ed ai sacchi quel contrassegno che corrisponda meglio alla natura del recipiente ed allo scopo dell'identificazione.

Art. 72. La dogana stabilisce il termine pel ritorno dei sacchi, degli otri e dei fusti, a seconda del bisogno.

Il ritorno è permesso per una Dogana diversa da quella di spedizione, anche se avvenga a riprese.

La cauzione per l'importazione temporanea si limita al dazio.

Art. 73. L'esportazione temporanea dei fusti e la loro reintroduzione potranno farsi senza altra formalità, quando siano stati muniti da una dogana del Regno di uno o più bolli a fuoco che facciano fede della loro nazionalità.

Capitolo III — *Importazione ed esportazione temporanea dei veicoli da strada ferrata di costruzione nazionale, o anteriormente sdoganati, ovvero aventi corso internazionale.*

Art. 74. Tutti i veicoli da strada ferrata, così esteri come nazionali, i quali attraversano tanto in entrata quanto in uscita la linea doganale, devono portare all'esterno, in luogo facilmente visibile, i contrassegni seguenti:

a) Le locomotive col tender rispettivo:

1° Il numero d'ordine;

2° Il numero di fabbrica.

b) Le carrozze da viaggiatori:

1° Le iniziali indicanti l'Amministrazione proprietaria;

2° Il numero d'ordine.

c) I carri da merci e da ghiaia;

1° Le iniziali dell'Amministrazione proprietaria;

2° Il numero d'ordine;

3° Il peso (tara) segnato in vernice sui due longaroni dell'affusto.

Art. 75. Quando siano introdotte al di qua della linea doganale locomotive, carrozze o carri da strada ferrata mancanti dei contrassegni indicati nell'articolo precedente, la Dogana li assoggetta al pagamento del dazio, ovvero li accompagna a tal fine con bolletta di cauzione alla Dogana interna designata dal conduttore del treno o dal capostazione.

Art. 76. Possono essere ammessi all'esportazione temporanea per trasporto di persone e di merci, col diritto all'esenzione da dazio quando ritornano nello Stato, veicoli nazionali di proprietà particolare. Questi però devono avere per contrassegno una piastra di ghisa colle parole: *veicolo nazionale,* piastra da assicurarsi con viti ai due longaroni e da attraversarsi con due verghe di piombo, alle quali, nei punti di congiunzione interno ed esterno, è apposto un bollo a martello collo stemma reale, in guisa che non possa essere levata la piastra senza scomporre il bollo.

Art. 77. L'uffizio doganale alle stazioni di confine si fa esibire dal capoconduttore la cedola oraria di ogni treno in partenza per l'Italia ed in arrivo dall'Italia, e, di concerto coll'agente della strada ferrata a ciò delegato, la confronta col materiale che compone il treno, vi fa eseguire le rettificazioni ed aggiunte che risultano necessarie, e l'annota sul registro compilato secondo il modello annesso al presente regolamento. Appone quindi sulla cedola la formola: *Vista ed allibrata al n. . . . . . del registro delle cedole orarie in arrivo,* ovvero *in partenza, addì* . . . . *ore* . . . . e, messovi il bollo d'ufficio e la firma, la rilascia all'anzidetto agente.

Nella colonna delle *Osservazioni* del registro sono citati il numero e la data della bolletta emessa a termini dell'articolo 75 per i veicoli assoggettati al pagamento del dazio o accompagnati ad altra Dogana.

Il registro è chiuso mensilmente, e, entro tre giorni dalla chiusura, trasmesso all'Intendenza di finanza in Milano per la revisione.

Art. 78. L'Amministrazione delle strade ferrate dell'Alta Italia nella prima quindicina di ogni mese trasmette all'Intendenza di finanza in Milano un prospetto indicante, separatamente per ogni linea di confine, il numero delle locomotive, delle carrozze da viaggiatori e dei carri da merci e da ghiaia, che sono entrati nello Stato, e che ne sono usciti nel corso del mese precedente, distinguendo specie per specie i veicoli esteri dai nazionali. Insieme con questo prospetto ne trasmette un altro, nel quale indica i veicoli esteri entrati nel mese anteriore a quello cui si riferisce il primo prospetto, e non usciti nè nell'uno, nè nell'altro mese, e i veicoli usciti e non rientrati nello stesso periodo di tempo. Accompagna entrambi i prospetti con una nota, nella quale sono accennate le ragioni del ritardo, e sono designati i veicoli, sui quali deve riscuotersi il dazio d'importazione, con tutte le notizie di qualità e di peso, per poterlo liquidare, e colla designazione dell'Amministrazione che deve pagarlo.

Art. 79. L'Intendenza di finanza di Milano riassume, in correlazione al prospetto dell'Amministrazione delle strade ferrate, i registri ricevuti dalle singole Dogane, e, trovando corrispondenti i risultati di questi colle indicazioni dei prospetti e colle note che li corredano, ne dà avviso all'Amministrazione anzidetta, e procede agli atti per la riscossione del dazio verso le singole Amministrazioni debitrici. In caso di non perfetta concordanza, delega un suo impiegato presso l'Amministrazione delle strade ferrate, il quale, di concerto con un delegato di essa, procede all'appuramento delle differenze, compulsando le cedole orarie, le minute dei conti di nolo, gl'inventarii del materiale mobile e ogni altro documento atto a chiarire da che parte stia l'errore. Di tale appuramento è compilato dai delegati dei due uffici processo verbale in due esemplari, uno dei quali viene rimesso all'Amministrazione delle strade ferrate e l'altro all'Intendenza.

Art. 80. Il ritorno fuori Stato dei veicoli esteri entrati in un mese non può per regola essere indugiato oltre il termine del mese successivo. Nello stesso periodo di tempo deve risultare il ritorno nello Stato dei veicoli nazionali passati all'estero.

Non è ammessa l'importazione temporanea dei veicoli delle strade ferrate per essere impiegati nel servizio interno fuori che per l'ordinario corso internazionale.

Art. 81. Le Dogane del confine possono sempre consultare i registri di transito tenuti dalle locali stazioni, e farne anche estratti particolareggiati, ogni qualvolta lo credano necessario pel migliore adempimento delle presenti disposizioni, o ne siano richieste dalla Intendenza dalla quale dipendono, o da quella di Milano.

Art. 82. Nel mese di gennaio di ogni anno l'Amministrazione delle strade ferrate dell'Alta Italia fornisce all'Intendenza di finanza in Milano un prospetto indicante il numero delle locomotive e dei *tenders,* delle carrozze da viaggiatori e dei carri da merci e da ghiaia nazionali, che al 31 dicembre dell'anno antecedente si trovavano all'estero per ragione di servizio, e di quelli esteri che alla stessa data si trovavano nello Stato. Pei veicoli nazionali il prospetto indica anche l'Amministrazione proprietaria. In marzo ogni pendenza dell'anno anteriore deve essere pienamente sistemata.

Art. 83. L'Intendenza di Milano entro il mese di aprile trasmette al Ministero il rapporto di questo servizio per l'anno precedente, esponendone i risultati, e proponendo le modificazioni, che l'esperienza avrà suggerito di introdurvi.

CAPITOLO IV. — *Importazione ed esportazione temporanea dei cereali (compreso il riso) da macinare.*

Art. 84. Alle operazioni di importazione e di esportazione temporanea dei cereali per la macinazione, indicate dall'articolo 21 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale e dal trattato di commercio con l'Austria-Ungheria, sono autorizzate tutte le Dogane, senza bisogno del permesso dell'intendente o del direttore.

La cauzione deve essere prestata soltanto all'importazione temporanea, e solo per l'ammontare dei dazi.

Il riso essendo esente da dazio di entrata e le farine da dazio di uscita, all'importazione del primo è data soltanto una bolletta di entrata in esenzione da dazio, ed è seguita invece per l'esportazione temporanea di esso, all'oggetto di convertirlo in farina, la procedura indicata nelle presenti istruzioni.

La bolletta di temporanea importazione od esportazione contiene, oltre le solite indicazioni, la quantità e la qualità dei cereali ed il molino a cui sono destinati per la molitura.

La dichiarazione per ottenere tale bolletta può essere fatta verbalmente.

La validità della bolletta è limitata al tempo necessario per la macinazione ed il trasporto.

Entro il termine stesso la rispedizione delle farine può essere fatta a riprese, osservando quanto è prescritto in proposito dallo articolo 6.

Art. 85. La farina e la crusca ricavate dalla molitura possono essere presentate separatamente.

Un quintale di frumento dà settantasette chilogrammi di farina e ventuno di crusca.

Un quintale di grano turco dà novantuno chilogrammi di farina e sei chilogrammi di crusca.

Un quintale di segala dà settantatre chilogrammi di farina e venti di crusca.

Un quintale di fave dà ottantasei chilogrammi di farina e dieci di buccia.

Un quintale d'orzo dà ottanta chilogrammi di farina e diciotto di crusca.

Un quintale di spelda dà cinquantasei chilogrammi di farina e quaranta di buccia.

Art. 86. Sebbene la cauzione non possa essere richiesta che per l'ammontare del dazio, la mancata riesportazione totale o parziale delle farine entro il termine stabilito dà luogo non solo a proporzionale riscossione del dazio sul cereale temporaneamente importato, ma anche alla riscossione delle multe nei modi di legge.

Se farina e crusca ricavate dalla molitura sono presentate commiste, l'intera quantità di esse serve di base alle annotazioni di scarico nella bolletta e nel registro, ma la Dogana deve vegliare che nella mistura sieno mantenute le proporzioni anzidette. Sorgendo fondatamente il sospetto, alla riesportazione del ricavato dalla macinazione, che sia eccessiva la proporzione della crusca, ed alla reimportazione, che sia eccessiva la quantità della farina, la Dogana compila il verbale di contravvenzione, trattiene la merce ripresentata e ne preleva un campione, che trasmette allo ufficio tecnico del macinato perchè ne determini le reali proporzioni rispettive.

Se farina e crusca sono presentate separatamente, la base per le annotazioni di scarico è sempre la farina. Con la quantità di farina presentata è sommata la quantità di crusca stabilita nello articolo precedente, e il risultato costituisce la quantità di grano da scaricare, esigendo i dazi e le multe sulla parte di grano non diffalcata, o, quando si tratti di cereali di temporanea esportazione, sulla quantità di farina eccedente in confronto della quantità complessiva di cereale esportato. Che se la crusca presentata superi la proporzione stabilita, e trattisi di cereali temporaneamente esportati, è sottoposta a dazio di entrata la quantità di crusca eccedente. Trattandosi invece di cereali temporaneamente importati, non ha luogo alcuna riscossione sull'eccedenza della crusca, non essendo questa soggetta a dazio di uscita.

Art. 87. Quando si tratti di temporanea esportazione di grano, la Dogana riscuote alla reintroduzione del prodotto della molitura la sopratassa di macinazione ragguagliata sul quintale a peso netto.

Art. 88. Dovendo la bolletta di temporanea importazione del grano essere ritirata e contrapposta al relativo registro, quando sia stata esportata la quantità di farina corrispondente, e dovendosi rilasciare al proprietario un documento che comprovi l'avvenuta esportazione della farina per metterlo in grado di ottenere il rimborso della tassa di macinazione, la Dogana gli rilascia al momento dell'esportazione una bolletta di uscita in esenzione da dazio, indicandovi la quantità di grano importato temporaneamente, e il numero e la data della bolletta relativa. Queste indicazioni devono essere riportate nel registro modello 12.

Su tali bollette d'uscita il servizio attivo attesta il passaggio della linea doganale.

Sulle bollette d'importazione temporanea e sul registro modulo 8 è fatta constare l'emissione delle bollette d'uscita, e ne sono citati il numero, la data e la quantità delle farine esportate.

CAPITOLO V. — *Importazione ed esportazione temporanea del bestiame.*

Art. 89. Alle operazioni d'importazione e di esportazione temporanea, indicate dall'articolo 21 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale e dal trattato di commercio con l'Austria-Ungheria, per il bestiame condotto ai pascoli, al lavoro, a svernare, alle fiere e ai mercati, sono autorizzate tutte le Dogane di confine, e non vi è duopo di autorizzazione dell'Intendenza o del direttore.

Dovrà però ogni Dogana trasmettere all'Intendenza una nota mensile di tali operazioni.

Art. 90. Il bestiame che passa la linea doganale per essere condotto ai pascoli o ai lavori agrari e ricondotto lo stesso giorno, non è assoggettato al regime doganale.

La Dogana e il servizio attivo prendono i provvedimenti di sorveglianza più atti a garantire gli interessi dell'erario.

Art. 91. La cauzione da richiedere per l'importazione e l'esportazione temporanea del bestiame non deve estendersi che ai dazi di entrata o di uscita.

Nella bolletta devono essere indicati esattamente il nome del conduttore, il luogo dal quale il bestiame parte, quello a cui è diretto, la specie, il sesso, il numero delle bestie pregne, ogni altra indicazione utile a farne riconoscere l'identità, ed infine il tempo entro cui il bestiame deve essere ripresentato.

Se insieme al bestiame sieno presentati veicoli e strumenti destinati allo scopo principale per cui è rilasciata la bolletta, può esserne permessa la temporanea importazione ed esportazione, purchè siano muniti di piombo o di altro contrassegno che ne assicuri l'identità e sia prestata malleveria per la riesportazione. Nella bolletta devono essere descritti esattamente anche questi veicoli e questi strumenti.

Le bollette di temporanea importazione ed esportazione del bestiame condotto al pascolo o al lavoro sono esenti da tassa di bollo.

Art. 92. Si può prescindere dalla materiale presentazione degli animali all'ufficio doganale quando vi ostino gravi difficoltà di comunicazione riconosciute dal capo della Dogana.

In tal caso deve venire presentata una dichiarazione preventiva

d'entrata o di uscita, in due esemplari, in base alla quale è ammessa la bolletta di cauzione.

La verificazione del bestiame resta allora affidata al capo della brigata più vicina, a cui il ricevitore trasmette la dichiarazione preventiva, vidimata da lui e munita dell'annotazione seguente:

Da verificarsi dal capo della brigata di . . . . . .

Il Ricevitore

Il capobrigata, verificato il bestiame, restituisce la dichiarazione alla Dogana, facendo cenno nell'apposita colonna del risultato di visita, ed apponendovi, oltre la data, la propria firma.

I due esemplari della dichiarazione preventiva sono contrapposti alla matrice della bolletta di cauzione.

Ove dalle verificazioni risultino differenze rispetto alla dichiarazione, il capobrigata scorta il bestiame alla Dogana perchè sia proceduto giusta l'articolo 71 del regolamento doganale.

Art. 93. Se l'ufficio doganale di frontiera fosse situato a una distanza troppo grande dal punto d'ingresso o d'uscita del bestiame, o se mancassero comunicazioni sufficienti e in conseguenza la dichiarazione preventiva della quale si parla all'articolo precedente non potesse essere fornita che con difficoltà, la trasmissione delle dichiarazioni di entrata e di uscita vien fatta all'agente di finanza che sarà a tal uopo delegato alla frontiera sui luoghi del passaggio del bestiame, e che terrà il registro delle ammissioni temporanee.

L'Intendenza potrà anche permettere con opportune cautele che sieno presentate dichiarazioni verbali, sebbene il montare del dazio superi lire 10.

Le matrici delle bollette ed i registri non possono essere tenuti fuori di ufficio che per il tempo strettamente necessario. I depositi debbono essere immediatamente versati nella cassa doganale e allibrati nel registro delle somme depositate (Mod. 16).

Art. 94. Il bestiame di temporanea importazione od esportazione può percorrere vie non doganali, tanto all'entrata quanto all'uscita.

Art. 95. La rispedizione del bestiame deve aver luogo per la stessa Dogana da cui fu rilasciata la bolletta di cauzione.

Entro il termine stabilito dalla bolletta è permesso rispedire il bestiame a riprese, presentandola ogni volta al capo della Dogana per le annotazioni di scarico.

Art. 96. Se il reingresso o la riesportazione del bestiame siano ritardati oltre il termine stabilito, si applica al bestiame il regime generale di Dogana e si procede giusta il primo comma dell'art. 9 del presente regolamento, salvo che il ritardo non sia giustificato da circostanze accidentali, debitamente certificate dalle autorità locali, e salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 97. Essendo ripresentato il bestiame nel termine fissato, il capo della Dogana procede ad un esatto confronto di esso colle indicazioni della bolletta.

Se da questo esame risulti una differenza di qualità, vengono riscossi alla riesportazione i dazi d'entrata sull'animale sostituito, assoggettando al regime generale l'animale sostituente; al reingresso i dazi di entrata sull'animale sostituente e quelli di uscita sull'animale sostituito.

Risultando differenze di quantità sono riscossi, alla riesportazione i dazi di entrata per le deficienze, e per le eccedenze i dazi di uscita; al reingresso per le deficienze i dazi di uscita, e per le eccedenze i dazi di entrata.

Non si riscuotono i dazi sugli animali non ripresentati, quando la deficienza sia legalmente dichiarata, e l'autorità locale certifichi che essa dipenda da morti fortuite.

Art. 98. La franchigia da dazio concessa al bestiame di temporanea importazione od esportazione è applicata nei limiti seguenti anche ai rispettivi prodotti.

In conseguenza sono esenti dai dazi di entrata o di uscita:

a) I nati dalle vacche, pecore, capre e giumente, per tanti capi quante furono le bestie pregne notate al momento della partenza, avuto riguardo al tempo passato da queste ultime dentro o fuori del Regno;

b) Le pelli crude, fresche o secche, per tanti capi quante sono le morti denunciate all'autorità locale, semprechè questa attesti che le pelli furono conservate dal conduttore;

c) Formaggio e burro (per il solo bestiame condotto al pascolo od a svernare) nelle proporzioni seguenti per ogni giorno:

Formaggio: per ogni vacca chilogrammi 0,290; per ogni capra chilogrammi 0,058; per ogni pecora chilogrammi 0,029.

Burro: per ogni vacca chilogrammi 0,160; per ogni capra chilogrammi 0,032.

Tali prodotti possono essere importati ed esportati a riprese prima della rispedizione del bestiame: però la Dogana deve notare di volta in volta le quantità nelle bollette, affinchè l'importazione o l'esportazione sia mantenuta nei limiti stabiliti.

Il burro e il formaggio possono essere importati entro quattro settimane a contare dal giorno del ritorno del bestiame.

Art. 99. Per le operazioni eseguite sul luogo di entrata o di uscita degli animali, quando esso sia alla distanza di un chilometro e mezzo, spettano agli impiegati, e agli agenti della guardia doganale le indennità stabilite dal Regio decreto 3 dicembre 1874, n. 2257.

Essi non hanno diritto che ad una indennità per ogni giornata, senza riguardo al numero delle dichiarazioni o dei conduttori.

Art. 100. Gli impiegati e gli agenti debbono avvertire i conduttori di conservare accuratamente le bollette ricevute.

Capitolo VI. — *Importazione ed esportazione temporanea di campioni.*

Art. 101. Quando non si tratti di campioni che possono essere ammessi in franchigia di dazio, giusta l'art. 16, num. 14, delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa, la Dogana rilascia una bolletta di cauzione valida per un anno.

La cauzione in danaro o con malleveria di persona benevisa al ricevitore è prestata per il solo montare del dazio.

Non vi è obbligo di prestar cauzione quando l'importo del dazio non superi tre lire.

Art. 102. La importazione temporanea e la riesportazione di campioni possono aver luogo presso tutte le Dogane di primo ordine, e la rispedizione può essere fatta per una Dogana diversa da quella d'ingresso.

Tale importazione temporanea è permessa non solo per i campioni portati dai viaggiatori, ma anche per quelli che commercianti esteri spediscono a commercianti nazionali.

Art. 103. I campioni che ne sono suscettibili sono contrassegnati coll'apposizione di piombi, di bolli o di sigilli, che vengono descritti nella bolletta di cauzione, e che servono a identificarli.

Per l'apposizione dei contrassegni non viene riscosso alcun diritto.

Se ai campioni non possono essere applicati contrassegni, la Dogana vi supplisce con una particolareggiata descrizione, avendo cura di esporre tutti i caratteri atti a facilitarne il riconoscimento.

Art. 104. Allorchè prima dello spirare del termine fissato nella bolletta, i campioni sieno ripresentati a un ufficio competente per la riesportazione, questo si assicura della identità di essi, verificando l'incolumità e corrispondenza dei contrassegni, o l'esistenza dei caratteri esterni indicati nella bolletta.

Non sorgendo sospetti di frode, l'ufficio accerta la riesporta-

zione, e restituisce il deposito fatto alla Dogana d'ingresso, o provvede per lo svincolo della cauzione.

Decorso il termine stabilito nella bolletta, o quello indicato dall'articolo 10, la Dogana d'ingresso, quando non le sia fornita la prova dell'avvenuta rispedizione dei campioni, incassa definitivamente il deposito fattole, o riscuote la malleveria prestata, senza applicare però alcuna multa.

Art. 105. Norme eguali a quelle stabilite per la temporanea importazione si osservano per l'esportazione temporanea dei campioni.

Art. 106. Per l'importazione e l'esportazione temporanea dei campioni non è necessario il previo permesso del direttore di Dogana o dell'intendente di finanza.

Capitolo VII. — *Importazioni ed esportazioni temporanee diverse.*

Art. 107. La cauzione per l'importazione della cera non deve comprendere che il solo dazio.

Art. 108. La Dogana deve prelevare un campione dei tessuti che possono essere temporaneamente importati per venir ridotti in camicie, in vestimenta o in altri lavori, e per essere ricamati.

Sopra le deficienze di peso derivanti dalla lavorazione viene riscosso il dazio.

Art. 109. È permessa l'importazione e l'esportazione temporanea delle vetture, dei carri, delle bestie da tiro e da soma, e delle cavalcature che vanno e vengono alla frontiera.

I proprietari devono assicurarne il ritorno, depositando il doppio dazio e ritirando corrispondente bolletta di somme depositate. La Dogana può prescindere dall'esigere tale garanzia, quando i conduttori sieno persone note e non sospette di fare il contrabbando.

Art. 110. L'importazione e l'esportazione temporanea degli oggetti indicati all'art. 22 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale potranno aver luogo per tutte le Dogane a qualunque classe appartengano.

Art. 111. Per l'importazione temporanea dei materiali per costruzione, riparazione e allungamento di navi sono mantenute le disposizioni presentemente in vigore.

Siffatta importazione può aver luogo per le Dogane di prim'ordine e per quelle di second'ordine specialmente autorizzate.

Art. 112. Le importazioni ed esportazioni temporanee pattuite nel trattato di commercio con l'Austria-Ungheria continuano ad essere regolate dal trattato medesimo in quanto le disposizioni del presente decreto non siano meno ristrettive.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta degli atti del Governo.

Roma, addì 11 maggio 1881.

Il Ministro delle Finanze
A. Magliani.

TABELLA A.

Merci estere ammesse a temporanea importazione (1) per subire determinati lavori.

MERCI	LAVORO	QUANTITÀ minima ammessa	TERMINE per la riesportazione	CALO risultante dal lavoro	AUMENTO risultante dal lavoro	
Cerra gialla	Per essere imbianchita e ridotta in pani (2)	indeterm.	sei mesi	5 p. 0/0	nessuno	
	Per essere lavorata	quintale	id.	id.	id.	
					greggi	imbianchiti
Filati di canapa e di lino	Per essere tinti:					
	in rosso	id.	id.	nessuno	8 p. 0/0	10 p. 0/0
	in turchino	id.	id.	id.	4 id.	7 id.
	in nero	id.	id.	id.	5 id.	8 id.
	in caffè, marrone ed altre tinte oscure con sommacco e galla.	id.	id.	id.	3 id.	5 id.
	in altri colori	id.	id.	id.	nessuno	2 id.
	Per essere ritinti	id.	id.	id.	id.	nessuno
Filati di cotone	Per essere tinti:					
	in rosso	id.	id.	id.	15 p. 0/0	20 p. 0/0
	in turchino	id.	id.	id.	8 id.	13 id.
	in nero	id.	id.	id.	10 id.	15 id.
	in caffè, marrone ed altre tinte oscure con sommacco e galla.	id.	id.	id.	5 id.	10 id.
	in altri colori	id.	id.	id.	nessuno	5 id.
	Per essere ritinti	id.	id.	id.	id.	nessuno
Filati di lana	Per essere tinti in colori assortiti	id.	id.	id.	nessuno	
Gomme:						
Copale	Per essere purificata (2)	id.	id.	20 p. 0/0	id.	
Adragante	Per cernere le qualità	id.	id.	12 p. 0/0	id.	
Incenso	Per essere purificata	id.	id.	id.	id.	
Arabica	Per cernere le qualità	id.	id.	id.	id.	
Lastre di vetro e di cristallo	Per essere ridotte a luci da specchi	indeterm.	un anno	nessuno	id.	
Tessuti di lana, di lino, di canapa e di cotone bianchi	Per essere ricamati o ridotti in vestimenta ed in altri lavori	chilogr. 50	sei mesi	id.	id.	
Tessuti di canapa, di lino e di cotone greggi	Per essere imbianchiti	id.	id.	id.	id.	
Tessuti di canapa, di lino e di cotone greggi o imbianchiti	Per essere tinti, stampati e dopo stampati ridotti in pezzuole	id.	un anno	id.	»	
Campane vecchie	Per essere rifuse (2)	indeterm.	id.	5 p. 0/0	nessuno	
Terra d'ombra	Per essere prosciugata e calcinata (2)	5 quintali	sei mesi	30 id.	id.	
Travi di ferro	Per costruzione di ponti e tettoie	indeterm.	un anno	nessuno	id.	
Cerchi di ferro	Per fasciar botti	id.	id.	id.	id.	
Tessuti o filati di ogni sorta	Per essere lavati, imbianchiti o gualcati	id.	tre mesi	»	»	
Oggetti in genere	Per essere riparati, bruniti, verniciati o dipinti	id.	id.	nessuno	nessuno	
Spirito	Per essere aggiunto al vino	id.	indeterm.	id.	id.	
Paglia	Per far treccie	id.	id.	id.	id.	

(1) Per l'importazione temporanea dei bozzoli, della seta greggia, dei cascami di seta, dello zucchero, dei cereali, degli attrezzi navali e dei materiali per la costruzione di navi, e per il rapporto tra la quantità introdotta e la quantità da esportare veggansi le istruzioni che precedono la presente tabella. Il termine per la riesportazione dei cereali ridotti in farine è di sei mesi.

(2) Le eccedenze sul calo stabilito vanno soggette al pagamento del dazio.

TABELLA B.

Merci nazionali ammesse a temporanea esportazione (1) per subire determinati lavori.

MERCI	LAVORO	QUANTITÀ minima ammessa	TERMINE per la reimportazione	DIFFERENZE ESTREME risultanti dal lavoro — nel peso: Aumento	nel peso: Diminuzione	nelle dimensioni: Aumento di lunghezza	nelle dimensioni: Diminuzione di larghezza
Filati serici . .	Per essere tinti.	20 chilog.	due mesi	»	»	»	»
Tessuti serici . .	Da sottoporre alla cilindratura (neri) .	indeterminata	tre mesi	»	8 p. 0/0	4 p. 0/0	2 p. 0/0
	Da sottoporre alla cilindratura (colorati)	id.	id.	»	6 p. 0/0	6 p. 0/0	id.
	Da sottoporre all'apparecchio o marezzatura (neri)	id.	id.	10 p. 0/0	5 p. 0/0	5 p. 0/0	4 p. 0/0
	Da sottoporre all'apparecchio o marezzatura (colorati)	id.	id.	id.	id.	7 p. 0/0	id.
	Da stampare o tingere (fuorchè in nero) tutta seta	id.	id.	»	20 p. 0/0	6 p. 0/0	8 p. 0/0
	Da stampare o tingere (fuorchè in nero) seta e filosello	id.	id.	»	15 p. 0/0	id.	id.
	Da stampare o tingere (fuorchè in nero) seta e cotone	id.	id.	12 p. 0/0	»	id.	id.
	Da sottoporre al *goffrage*	id.	id.	»	4 p. 0/0	40 p. 0/0	40 p. 0/0
Paglia	Per far treccie	id.	indeterminato	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno
Tessuti e filati di ogni sorta	Per essere lavati, imbiancati e gualcati.	id.	tre mesi	id.	id.	id.	id.
Oggetti in genere	Per essere verniciati, bruniti, dipinti e riparati	id.	id.	id.	id.	id.	id.
Cera gialla . . .	Per essere imbianchita e ridotta in pani	id.	sei mesi	»	5 p. 0/0	id.	id.

(1) Per l'esportazione temporanea dei cereali e pel rapporto tra la quantità esportata e quella da reimportare, veggansi le istruzioni che precedono la presente tabella. Il termine per la reimportazione dei cereali ridotti in farine è di tre mesi.

Visto — *Il Ministro delle Finanze*
A. MAGLIANI.

(Segue la tabella C contenente il modulo di registro delle Cedole orarie).

RELAZIONE

della Commissione liquidatrice dei debiti del Comune di Firenze intorno alla esecuzione della liquidazione generale approvata col decreto dell'8 aprile 1880.

Eccellenza,

Con due decreti dell'8 aprile 1880, emanati in virtù della legge 26 giugno 1879, n. 4935 (Serie 2ª), il Governo del Re approvò la liquidazione generale per il soddisfacimento dei debiti del comune di Firenze proposta dalla Commissione liquidatrice, e confermò nell'ufficio la Commissione stessa, dandole mandato di curare che dentro il 31 dicembre 1880, prorogato poi al 31 marzo 1881, la liquidazione e il reparto fossero eseguiti secondo la proposta dal Governo approvata.

L'esecuzione fu fatta; eccone i resultati:

I.

L'attivo patrimoniale del comune di Firenze ha subìto le seguenti variazioni:

In aumento	L.	12,491 76
In diminuzione	»	46,909 97

L'aumento si ebbe per i seguenti titoli:

a) Interessi corrisposti dalla Cassa dei Depositi e Prestiti sulle somme provenienti dalla riscossione delle cedole 1° gennaio e 1° luglio 1880 della rendita pubblica (Cessione 1879) momentaneamente depositata in detta Cassa (L. 7053 74);

b) Interessi pagati dopo il 18 giugno dai debitori che ottennero la compensazione del loro debito, per prezzo di beni espropriati, con tanta rata dei loro crediti per cambiali (L. 672 07);

c) Avanzo di un fondo fatto dalla Società generale di credito mobiliare italiano, per il servizio delle delegazioni, nelle mani del tesoriere del comune e tenuto fuori dai suoi conti (L. 3472 80);

d) Interessi derivanti dal maggior tempo in cui la Banca Nazionale d'Italia tenne nelle sue Casse un deposito (L. 993 15).

La diminuzione dell'attivo si ebbe per i seguenti titoli:

a) Prezzo di vendita del palazzo già Ferroni (L. 20,000);

b) Deduzione del capitale corrispondente al livello Barbetti, perchè devoluto al creditore ipotecario prof. Cipriani (L. 1429 76);

c) Differenza sulla capitalizzazione dei luoghi di Monte pervenuti al comune di Firenze dalle soppresse comunità del Pellegrino e Legnaja (L. 967 09);

d) Diminuzione derivante dalla compensazione accordata ad un creditore per cedole di obbligazioni dei prestiti comunali con tanta rata del suo debito per interessi sul prezzo dei beni da esso dovuti (L. 1591 93) e dal credito per interessi del prof. Del Beccaro omesso nello stato passivo (L. 21 37);

e) Diminuzione d'interessi dovuti al tempo in cui fu fatta la compensazione (L. 593 22);

f) La Banca Nazionale Toscana proseguì ad esigere la cedola del certificato di rendita (Cessione 1871) anche dopo la scadenza 1879 ed a pagare le cartelle cessioni estratte fino alla concorrenza delle somme disponibili, per cui mentre diminuiscono in attivo gli avanzi di cassa di lire 22,306 70, nonostante le maggiori somme riscosse, diminuiscono in pari tempo in passivo, per la maggior somma di lire 55,795, le cartelle cessioni che rimanevano a pagarsi il 31 dicembre 1879 (L. 22,306 70).

Pertanto l'attivo patrimoniale preveduto dalla Commissione nella somma di	L.	83,941,897 69
è risultato in fatto di	»	83,907,179 48
con una differenza in meno di	L.	34,718 21

II.

Il passivo ha subìto esso pure le seguenti variazioni:

In aumento	L.	220,421 60
In diminuzione	»	129,248 56

L'aumento è derivato:

a) Dalla differenza del saggio degl'interessi corrisposti alle Banche creditrici (L. 2379 17);

b) Dalla differenza fra le L. 1,028,346 35 proposte per il pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuti allo Stato, e le lire 1,086,447 66 effettivamente pagate nel 1880 (lire 40,101 31);

c) Dalla differenza quanto al saggio e al tempo degli interessi dei crediti della Banca Nazionale Toscana, del Municipio di Prato e di altri di minor conto (lire 6038 18);

d) Dal credito della R. Intendenza di finanza per la espropriazione del terreno già dei PP. di S. Filippo Neri, non considerato in passivo, al netto degli interessi (lire 3250 22);

e) Dagli interessi dei crediti per espropriazioni (lire 8805 69);

f) Dalla indennità liquidata a favore di Toti Tito non comprese nel passivo (lire 15,575 05);

g) Dalla indennità liquidata a favore di Abudarham nei Beloliel (lire 8050 50) non compresa in passivo;

h) Dall'abbuono d'interessi non valutati in passivo sul credito per decimi dell'impresa Ciuti e Martelli (lire 1112 97);

k) Dal credito per decimi dell'impresa Cocchi e Massai (lire 786 45);

l) Dal credito dell'Amministrazione provinciale per sovraimposte arretrate a tutto il 1872 (lire 2756 15);

m) Dal credito della fonderia Benini per indennità (lire 963 75);

n) Dalla liquidazione dell'Amministrazione demaniale per pigione arretrata, non compreso nel passivo (lire 600);

o) Dalla liquidazione dell'Amministrazione provinciale per arretrati spese per l'Istituto tecnico c. s. (lire 6000);

p) Dalla maggiore spesa per la vendita del palazzo già Ferroni (lire 10,000);

q) Dalle maggiori spese già liquidate al 31 marzo (l. 64,002 16);

r) Dalla somma che si pone a calcolo per le maggiori spese di bolli e simili, che saranno da farsi dopo detta epoca (lire 50,000).

La diminuzione del passivo si ebbe per i seguenti titoli:

a) Differenza di prezzo di due obbligazioni sempre in circolazione, considerate nel passivo come estratte (lire 233 50);

b) Valore di 20 obbligazioni possedute dal comune e non dedotte dal passivo (lire 4146);

c) Importare delle obbligazioni pagate dalla Banca Nazionale Toscana coi residui delle cedole di rendita (Cessione 1871) 1° gennaio e 1° luglio 1880, non considerate in attivo (lire 55,795);

d) Profitto sul calcolo preventivo dell'aggio valutato a più e diversi saggi e corrisposto invece ai possessori delle obbligazioni dei prestiti 3° e 5° nella misura unitaria del 10 0/0 (lire 2143 35);

e) Diminuzione della cambiale già emessa a favore della Banca d'Italia per gli interessi sul prestito di lire 1,000,000 non garantito dal R. Governo, stata pagata dal Tesoro dello Stato prima della presente liquidazione con le cambiali emesse a favore della Banca stessa e dal R. Governo garantite (lire 27,958 33);

f) Sconto sull'anticipato pagamento dei crediti della Cassa Depositi e Prestiti (lire 17,508 83);

g) Diminuzione del credito della comunità di Casellina e Torri collocato tra i privilegiati (lire 2542 37);

h) Diminuzioni diverse del capitolo indennità e prezzo di beni non concordati (lire 18,921 18).

Quindi il passivo del piano di liquidazione che era preveduto in . . . . L. 137,644,232 42
è risultato in fatto di . . . . » 137,795,405 46
con una differenza in più di . . . . . L. 91,173 04

Sommando insieme questo aumento del passivo con la diminuzione dell'attivo, ne risulta un aumento di passivo di lire 125,891 25 nel quale si comprendono anche le maggiori spese calcolate lire 50,000, che il comune dovrà sopportare, per condurre a termine la liquidazione, pagando i titoli, i bolli e ogni altra cosa; di guisa che sopra una previsione dell'attivo patrimoniale di L. 83,941,897 69
e del passivo di . . . . » 137,644,232 42
In tutto . . . . L. 221,586,130 11
si ebbe la tenuissima differenza di lire 125,891 25 corrispondente a 5 millesimi per ogni 100 lire.

La valutazione comparativa degli svariatissimi debiti del comune, operazione difficile e delicata, fu accettata dai creditori senz'alcun reclamo o lamento.

Quanto alla distinzione in due categorie dei crediti che godevano di privilegi e garanzie realmente utili ed efficaci, da quelli che erano o diventavano semplicemente chirografari, rimasero saldi i criteri, ma si ebbero, per ragioni di fatto, alcune variazioni.

La categoria dei crediti garantiti e da pagarsi integralmente vide diminuire:

a) I mutui della Cassa Depositi e Prestiti garantiti dalle delegazioni (lire 17,508 83);

b) I crediti della Cassa di risparmio di Firenze, dell'Istituto Magnolfi e di altri garantiti da ipoteche, per il diminuito valore degli stabili ipotecati (lire 20,000);

c) Il prezzo dei beni espropriati depositato alla Cassa Depositi e Prestiti (lire 7285 04);

d) Il credito dell'azienda dei prestiti per compensazione (lire 593 22);

e) Il credito della Società edificatrice (lire 7343 98).

Aumentarono invece:

a) Gli arretrati del dazio-consumo dovuti allo Stato (lire 40,101 31);

b) Le spese per la vendita degli immobili e la purgazione delle ipoteche (lire 10,000);

c) Un credito della Banca Nazionale Toscana perchè ammessa la compensazione in ordine a sentenza (lire 119,078 75);

d) Vari crediti ipotecari per cambiali pagate alla Cassa di risparmio (lire 113,263 90);

e) Un credito Sandrini-Guarnieri-Mattei per prezzo di beni compensato con un credito per cambiali (lire 10,889 10);

f) Credito dell'orfanotrofio Magnolfi riconosciuto in parte privilegiato (lire 10,000);

g) Conversione in privilegiato di porzione del credito Crespina (lire 1690 03);

h) Conversione del credito della Pura, ora Franco (l. 36,000);

i) Compensazione del credito Giusti per prezzo di beni (lire 1024 66);

k) Conversione in privilegiato del credito Bozza e Zannoni (lire 32,760 77);

l) Conversione Targioni eess. Buoninsegni (lire 6938 33);

m) Compensazione di un debito con un credito dell'Intendenza di finanza (lire 104,442 48);

n) Compensazione fra un credito e un debito dello Spedale di S. Bonifazio (lire 13,819 62);

o) Compensazione fra crediti e debiti dell'Impresa Becucci e Lazzeri, Fattori e Ciampi (lire 774 34);

p) Conversione del credito ridotto del comune di Casellina e Torri (lire 9457 63).

Per queste diverse ragioni si ebbero crediti per la somma di lire 458,046 74, che dalla categoria dei chirografari passarono in quella dei garantiti. Quindi i debiti garantiti previsti nella somma di . . . . L. 9,969,206 12
in fatto furono . . . . » 10,427,252 86
Ed i crediti chirografari risultarono per conseguenza di lire 127,308,152 60.

Le variazioni del passivo in generale, come quelle della classificazione dei crediti, sono dipese principalmente da nuove sopravvenienze, da compensazioni e da garanzie imprevedibili e ignorate dal debitore e dagli stessi creditori; altre sono la conseguenza del non aver ammesso nel preventivo garanzie contestate o dubbie e dell'averle accolte dopo che erasi data la prova della loro validità. Infine altre variazioni nacquero, per non essersi eseguita immediatamente la vendita dei beni comunali alla Cassa di risparmio.

III.

I creditori hanno accettata la proposta liquidazione e sono accorsi a presentare i loro titoli e ricevere il pagamento, come appare da questo specchio che riassume i risultati generali della liquidazione al 31 marzo 1881:

Risultati generali della liquidazione al 31 marzo 1881.

Numero d'ordine	TITOLO		Liquidazione effettiva	Pagato	Da pagarsi
1	Obbligazioni 1° Prestito 1862	L.	7,846,176 »	7,845,760 »	416 »
»	Id. 2° id. 1865	»	8,515,198 25	8,515,198 25	»
»	Id. 3° id. 1868	»	23,250,768 »	22,776,455 60	474,312 40
»	Id. 4° id. 1871	»	21,615,525 »	21,602,040 »	13,485 »
»	Id. 5° id. 1875	»	34,315,560 »	33,850,347 75	465,212 25
2	Obbligazioni estratte e premi 1°, 2°, 3° e 5° Prestito	»	1,984,500 »	2,081,975 »	42,575 »
3	Aggio su quelle in oro	»	140,050 »	»	»
4	Cedole d'interessi non pagati	»	181,086 20	128,483 66	67,728 05
5	Aggio sulle cedole in oro	»	15,125 51	»	»
6	Cambiali	»	20,785,260 62	20,771,260 62	14,000 »
7	Prestiti passivi per contratti e conti correnti	»	15,279,270 98	15,279,270 98	»
8	Depositi per cauzioni	»	30,000 »	30,000 »	»
9	Resto di prezzo di beni espropriati	»	841,051 29	830,613 97	10,437 32
10	Rate di lavori e decimi	»	165,238 77	162,862 76	2,376 01
11	Capitale corrispondente all'annualità dei livelli passivi	»	4,456 45	»	4,456 45
12	Liquidazioni pendenti	»	2,011,285 21	1,990,279 51	21,005 70
13	Spese per la vendita degli stabili comunali	»	130,000 »	130,000 »	»
14	Interessi, tasse e spese del 1° semestre 1880	»	210,851 02	210,851 02	»
15	Fondo di liquidazione e stralcio	»	414,002 16	341,912 81	72,089 35
		L.	137,735,405 46	136,547,311 93	1,188,093 53

I debiti del comune erano di . . . . L. 137,735,405 46
Ne furono sistemati per l'importare di . . » 136,547,311 93

Rimangono dunque da sistemare . . . L. 1,188,093 53

Lo specchio dimostra che tutti i creditori di qualsiasi categoria hanno accettato, e che ormai altro non rimane che una piccola parte delle obbligazioni dei due prestiti del 1868 e del 1875.

Di questo è facile rendersi ragione pensando che sono i due prestiti più grossi, stati liquidati in lire 57,566,328; che l'un d'essi componesi di piccole cartelle con premi; che furono entrambi emessi all'estero e sono sparsi per tutta la Svizzera, la Francia e la Germania, e sono penetrati anche in villaggi, dove ora appena è giunta la notizia della liquidazione del comune di Firenze, come ne fanno fede le lettere che giornalmente pervengono all'Amministrazione comunale. È anche probabile che una certa parte di questi titoli, nonchè delle cedole d'interessi anteriori al 1878 siano smarrite o distrutte.

I pagamenti furono fatti dietro mandati del comune di Firenze, resi esecutori dal prefetto della provincia, nel modo prescritto col decreto dell'8 aprile 1880. La Regia Intendenza di finanza, in rappresentanza della Cassa dei Depositi e Prestiti, consegnò a mano a mano a ciascun creditore la parte a lui spettante della rendita pubblica, della nuova obbligazione comunale fiorentina, e ove fosse il caso, del denaro.

Per eseguire i pagamenti, furono alienati tutti gl'immobili e le altre proprietà del comune; furono riscossi i vari crediti per beni stabili allivellati, per censo e per resto di prezzo di beni; fu alienata la rendita pubblica proveniente da affrancazioni; fu ripartita fra i portatori delle cartelle cessioni nella misura stabilita, la rendita di cui godevano l'usufrutto. Furono inoltre vendute lire 281,024 di rendita pubblica 5 per cento, nonchè lire 26,977 di nuove obbligazioni comunali fiorentine.

Queste vendite di rendite e di titoli comunali furono necessarie non solo per pagare i crediti privilegiati e garantiti, ma anche per saldare, mediante denaro, coloro che presentavansi come creditori di tale somma che non comprendeva esattamente le cartelle di rendita pubblica nella proporzione del 49 per cento e i titoli comunali in quella del 51 per cento. Per questo solo titolo occorsero lire 1,993,907 83.

È però da avvertire che, dandosi denaro invece di titoli in pagamento di questi residui a pareggio, venne fatta, secondo il piano approvato, la deduzione del 30 per cento, appunto per ragguagliarlo col valore di Borsa della rendita (88 per 100) e del titolo comunale (52 per 100). Il prezzo della rendita e del titolo però aumentarono oltre il preveduto e si ottenne quindi un vantaggio di lire 74,771 54, che fu versato nel fondo per le spese di liquidazione e di stralcio.

Il fondo per le spese di liquidazione e di stralcio, ch'era stato preveduto nella somma di lire 300,000, si accrebbe così fino a lire 374,771 54.

Esso doveva provvedere alle eventuali diminuzioni dell'attivo, agli eventuali aumenti del passivo, non che alle spese della liquidazione. Ora gli aumenti del passivo e le spese fatte e da farsi per

portare a buon fine la liquidazione e per esonerare i creditori dal pagamento dei bolli sui nuovi titoli comunali, superando alquanto, come fu già detto più sopra, la somma testè indicata, il solo fondo di riserva non bastò a coprirla tutta.

Questo appare chiaramente dallo specchio e dal confronto dei residui passivi e dei residui attivi della liquidazione.

Infatti, eseguiti tutti i pagamenti più sopra accennati, rimangono a carico del comune di Firenze questi residui passivi:

Capitolo	TITOLO DEL CREDITO		Crediti chirografari	Crediti garantiti	TOTALE
1	Obbligazioni 1° Prestito 1862	L.	416 »	»	416 »
»	Id. 3° id. 1868	»	474,312 40	»	474,312 40
»	Id. 4° id. 1871	»	13,485 »	»	13,485 »
»	Id. 5° id. 1875	»	465,212 25	»	465,212 25
2	Obbligazioni estratte, premi ed aggio 1°, 2°, 3°, 5° Prestito	»	42,575 »	»	42,575 »
3	Cedole e interessi ed aggio	»	67,728 05	»	67,728 05
4	Cambiali	»	14,000 »	»	14,000 »
5	Resto di prezzo di beni espropriati	»	10,437 32	»	10,437 32
6	Rate di lavori e decimi	»	2,376 01	»	2,376 01
7	Capitale corrispondente alla annualità dei livelli passivi	»	4,456 45	»	4,456 45
8	Liquidazioni pendenti	»	21,005 70	»	21,005 70
9	Spese per condurre a fine la liquidazione	»	»	72,089 35	72,089 35
	TOTALE	L.	1,116,004 18	72,089 35	1,188,093 53

Di fronte a questi rimangono pure al comune i seguenti residui attivi:

Capitolo	TITOLO		Valore nominale	Valore effettivo	TOTALE
1	Residua rendita pubblica	L.	66,000 »	»	66,000 »
2	Idem	»	397,220 »	»	397,220 »
3	Residue obbligazioni comunali 3 p. 0[0	»	450,600 »	»	450,600 »
4	Contanti pari a	»	77,546 35	»	77,546 35
5	Contanti	»	»	72,089 35	72,089 35
	TOTALE	L.	991,366 35	72,089 35	1,063,455 70

I crediti o residui passivi garantiti ed i residui attivi, valore effettivo, si compensano.

I crediti o residui passivi chirografari importano . . . L. 1,116,004 18

I titoli e residui attivi al valore nominale sono . . . » 991,366 35

Il passivo supera dunque l'attivo di . . . L. 124,637 83

al valore nominale, che sarebbero da pagarsi con rendita e col titolo comunale alla pari, e che corrisponderebbe a lire 87,246 48 in denaro.

A questa deficienza dell'attivo della liquidazione, dovrà provvedere il comune; ma noi crediamo che molto probabilmente vi supplirà la liquidazione stessa, perchè è presumibile, e c'inducono a crederlo anche le fatte indagini, che dei vari titoli e delle cedole non presentate siano periti per una somma su per giù corrispondente alle 87,000 lire che mancano. Per la qual cosa coteste perdite di titoli vanno a vantaggio non del comune, ma bensì degli altri creditori, e la liquidazione può arrivare al suo felice compimento, senza lasciare dietro di sè residui di nessuna specie, senza procurare lucri al comune e senza chiedergli verun nuovo sacrificio.

(Continua)

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.

Ogni qualvolta un creditore ritardatario si presentasse, il comune per certo, e ne ha già dato l'esempio, non mancherà di fargli un trattamento pari a quello usato agli altri creditori che si presentarono prima della fine del marzo.

Certo è però che a termini dell'art. 2 del decreto 8 aprile 1880, i creditori ritardatari, con lo spirare del marzo 1881, hanno perduto ogni ragione alla parte che loro sarebbe spettata della rendita assegnata dallo Stato al comune di Firenze, con la legge del 26 giugno 1879.

Questa rendita, sciolta da ogni vincolo e condizione, è devoluta in piena e libera proprietà del comune, al quale fu già consegnata dalla Regia Intendenza di finanza di Firenze sopra proposta della Commissione liquidatrice approvata dall'E. V. Come rimangono a carico del comune i debiti liquidati, ma insoddisfatti, è giusto che a lui spetti quella rendita, che il Parlamento gli assegnò per pagarli.

V.

I fatti brevemente narrati dimostrano come la liquidazione e il pagamento siano completamente riusciti. La Commissione è lieta di poter aggiungere, che si sono eziandio conseguiti quei vantaggi morali, amministrativi ed economici, che il Parlamento ebbe in mira votando la legge del compenso a Firenze e che la Commissione ebbe sempre in cuore durante il suo lungo lavoro.

La Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze e le sue Affiliate, dal Parlamento vivamente raccomandate alla sollecitudine del Governo e della Commissione, liquidarono i loro crediti e furono pagate; e la loro situazione apparve, come è di fatto, così favorevole, che, senza bisogno di alcun provvedimento o aiuto speciale, ripresero il 7 giugno 1880 a pagare integralmente i depositanti. E, come appare dall'allegato III, fin dalle prime settimane i versamenti superarono i rimborsi, talchè la Cassa fu in grado di ridurre il 7 giugno 1880 l'interesse sui depositi dal 5 al 4 1/2 e il 1° gennaio 1881 ribassarlo al 4 per 100. Dalla qual cifra si deve dedurre un mezzo per cento per rimborso della tassa di ricchezza mobile; quindi l'interesse vero è del 3 1/2. La sua situazione al 31 marzo 1881, dalla quale si vede che dal 7 giugno 1880 al 31 marzo 1881 gl'incassi hanno superato di quasi sei milioni i rimborsi, è segno manifesto di prosperità, la quale andrà crescendo con la vendita, ad occasione opportuna, degli stabili acquistati; con l'ammortamento delle obbligazioni comunali e col miglioramento dei proprii statuti.

La Società edificatrice che costruì, dà a pigione vari casamenti agli operai, e mira poi a costituire un'opera pia, è rimasta in vita anch'essa.

I creditori in generale hanno accolto solleciti e senza lagnanze i patti proposti dalla liquidazione, persuasi della giustizia e severità dei criteri adottati.

Dopo che la liquidazione venne approvata dal Governo del Re, nessuna causa fu intentata; le poche in corso o vinte dal comune, o composte, o dai creditori abbandonate. Anche le condizioni generali furono d'aiuto: il valore della rendita pubblica italiana crebbe notevolmente ed arrivò vicino alla pari; il valore delle nuove obbligazioni comunali salì ad un prezzo quasi uguale a quello della rendita pubblica 3 per 100, ed ora tende a superarlo; la straordinaria e repentina diminuzione dell'aggio; il prossimo suo scomparire a causa della provvida abolizione del corso forzato, nonchè la continua tendenza dell'interesse dei capitali a diminuire, hanno concorso ad alleviare sempre più le perdite dei creditori, cosicchè è ormai certo che privati e istituti giudicano il nuovo titolo fiorentino un conveniente e sicuro impiego di capitali.

Il comune alla sua volta ha le finanze in pieno assetto ed equilibrio; e, mediante un'amministrazione avveduta, energica e massaia, non solo potrà sicuramente e in ogni evento far fronte agli obblighi suoi, intorno alla qual cosa non può sorgere alcun dubbio, ma anche, soprattutto se aiutato, per quanto è possibile, dal Governo del Re, e assecondato da maggiore operosità della popolazione, potrà grado a grado migliorare le condizioni sue e quelle della cittadinanza.

Firenze, 30 aprile 1881.

Il Presidente
F. Brioschi.

Il Relatore
F. Genala.

A S. E. il Ministro delle Finanze
ROMA.

ALLEGATO I.

Attivo patrimoniale del Comune.

Numero progressivo	TITOLO	Previsioni	Aumenti	Diminuzioni
1	Beni immobili patrimoniali (*a*) . . . . L.	2,170,000 »	»	20,000 »
2	Beni stabili allivellati (*b*) . . . . »	44,792 24	»	1,429 76
3	Rendita di lire 1,217,000 5 0[0, cessione 1871 (valore nominale) »	24,340,000 »	»	»
4	Residuo rendita di 2,611,905 lire 5 0[0, cessione 1879 (valore nominale (*c*) . . . . »	52,238,100 »	7,053 74	»
5	Rendita 3 e 5 0[0 proveniente da affrancazioni . . . . . . »	22,706 81	»	»
6	Cedola 1° semestre 1880, rendita 3 e 5 0[0 . . . . »	492 16	»	»
7	Cedola 1° gennaio 1880 e 1° luglio 1880 della residua rendita. Cessione 1879 . . . . »	2,267,133 54	»	»
8	Antichi luoghi di Monte, rendita lire 5751 05 (*d*) . . . . . »	143,776 29	»	967 09
9	Censi e resti di prezzo di beni venduti (*e*) . . . . »	226,065 20	672 07	1,613 20
10	Capitali investiti nella già Tesoreria dello Stato . . . . . . »	24,244 20	»	»
11	Deposito di un avanzo alla Cassa Depositi e Prestiti . . . »	70 70	»	»
12	Depositi fruttiferi presso l'azienda dei prestiti (*f*) . . . . . . »	60,631 36	»	593 22
13	Imprestito fruttifero passivo alla Società edificatrice . . . »	159,800 »	»	»
14	Anticipazioni infruttifere all'Arcispedale di S. Maria Nuova . »	12,888 60	»	»
15	Resto di cassa a debito della Banca Nazionale Toscana per l'avanzo sul servizio cartelle cessioni 1° gennaio 1878 . . . . . »	59,175 »	»	»
16	Detto come sopra scadenza 1° luglio 1878 (*g*) . . . . »	23,924 25	»	22,306 70
17	Detto id. id. 1° gennaio 1879 . . . . »	26,788 65	»	»
18	Detto id. id. 1° luglio 1879 . . . . »	31,497 55	»	»
19	Detto in mano della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano per l'avanzo sul servizio delle delegazioni, scadenza 1° giugno 1878 (*h*) . . . . »	29,680 »	3,472 80	»
20	Deposito fruttifero presso la Banca Nazionale nel Regno d'Italia (*i*)	1,919,825 30	993 15	»
21	Materiale alla Cava di Monteripaldi . . . . »	50,000 »	»	»
22	Liquidazioni pendenti . . . . »	120,305 84	»	»
	L.	83,941,897 69	12,191 76	46,909 97
				12,191 76
				34,718 21

ALLEGATO II.

Passivo.

Numero progressivo	TITOLO	Liquidazioni proposte	Aumenti	Diminuzioni
1	Obbligazioni 1° Prestito 1862 . . . . L.	7,846,176 »	»	»
»	Id. 2° id. 1865 (*a*) . . . . »	8,515,431 75	»	233 50
»	Id. 3° id. 1868 (*b*) . . . . »	23,254,914 »	»	4,146 »
»	Id. 4° id. 1871 (comprese le estratte) (*c*) . . »	21,671,320 »	»	55,795 »
»	Id. 5° id. 1875 . . . . »	34,315,560 »	»	»
2	Obbligazioni estratte e premi 1°, 2°, 3° e 5° prestito . . . . »	1,984,500 »	»	»
3	Aggio su quelle in oro (*d*) . . . . »	142,193 35	»	2,143 35
4	Cedole d'interessi non pagati . . . . »	181,086 20	»	»
5	Aggio sulle cedole in oro . . . . »	15,125 51	»	»
6	Cambiali (*e*) . . . . »	20,810,839 78	2,879 17	27,954 33
7	Prestiti passivi per contratti e conti correnti (*f*) . . . . . »	15,250,640 32	46,139 49	17,508 83
8	Depositi per cauzioni . . . . »	30,000 »	»	»
9	Resto di prezzo di beni espropriati (*g*) . . . . »	805,369 83	85,681 46	»
10	Rate di lavori e decimi non pagati al 18 giugno 1878 (*h*) . . »	163,339 35	1,899 42	»
11	Capitale corrispondente all'annualità di livelli passivi. . . . »	4,456 45	»	»
12	Liquidazioni pendenti (*i*) . . . . »	2,022,428 86	10,319 90	21,463 55
13	Spese per la vendita degli stabili comunali alla Cassa di risparmi (*k*)	120,000 »	10,000 »	»
14	Interessi, tasse e spese del 1° semestre 1880. . . . . . . »	210,851 02	»	»
15	Fondo di liquidazione e di stralcio (*l*) . . . . »	300,000 »	114,002 16	»
	L.	137,644,232 42	220,421 60	129,248 56
			129,248 56	
			91,173 04	

ALLEGATO III.

La data della ripresa dei pagamenti integrali per parte della Cassa fu il dì 7 giugno 1880.

L'interesse corrisposto ai depositanti fu sino a quel giorno calcolato a ragione del 5 per 100 (meno la ritenuta di un mezzo per rimborso tassa di ricchezza mobile).

Da quel giorno sino al 31 dicembre 1880 il saggio dell'interesse fu riportato alla misura del 4 1/2 per 100 (meno la ritenuta suddetta) com'era in precedenza alla riduzione dei pagamenti.

Dal 1° gennaio 1881 in poi il detto saggio del 4 1/2 per 100 fu diminuito di un mezzo, e così venne ridotto al 4 per 100 (meno la consueta ritenuta).

Gl'incassi e le restituzioni fatte in risparmi e depositi dalla Cassa centrale di Firenze e sue affiliate di 2ª classe, nel mese di giugno 1880, dopo la pubblicazione del manifesto, furono:

Incassi.

Cassa centrale	L.	1,563,313 25
Casse affiliate	»	110,323 71
Totale . . .	L.	1,673,636 96

Restituzioni.

Cassa centrale	L.	720,558 70
Casse affiliate	»	55,637 68
Totale . . .	L.	776,196 38

Gli incassi e le restituzioni fatte dal 7 giugno 1880 a tutto il 31 marzo 1881 furono:

Incassi.

Cassa centrale	L.	13,604,866 16
Casse affiliate	»	2,608,789 75
Totale . . .	L.	16,213,655 91

Restituzioni.

Cassa centrale	L.	9,451,329 73
Casse affiliate	»	1,056,019 12
Totale . . .	L.	10,507,348 85

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

DIREZIONE INDUSTRIA E COMMERCIO —

ELENCO delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero numero 2652, e delle Convenzioni internazionali in vigore — Pubblicazione

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Articolo 5,

Nº d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
16158	Medini Annibale . . .	Letture educative	Tip. Azzoguidi. Bologna, 2 aprile 1881
16159	De Botazzi Ignazio . .	Dolorose vicende! — Commedia in 4 atti	—
16161	Bufalini prof. avvocato Francesco	Guida teorico-pratica per gli esami di applicato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza.	Tip. Pirola. Milano, 1880
16162	Detto	Questioni internazionali precedute da un repertorio alfabetico per materia.	Detto
16163	Dumas Alessandro figlio	La principessa di Bagdad — Commedia in 3 atti	Tip. Treves. Milano, 17 febbraio 1881
16165	Leone Generoso . . .	Del bestiame vaccino	Tipog. De Rubertis. Napoli, 1880
16168	Afeltro prof. Luigi . .	Esercizi di preparazione allo scrivere	Litogr. Starace. Napoli, 1881
16171	Becchetti prof. Enrico	Studio teorico-pratico delle ombre e del chiaro-scuro. Deposita la prima dispensa dell'atlante.	Litogr. diverse. Roma, 1881
16189	Denza L.	Godiam! — Duettino per soprano e tenore, e per mezzo soprano e baritono.	Calcogr. Ricordi. Milano, 2 marzo 1881
16190	Detto	Te sola! — Melodia per soprano e tenore	Detto
16191	Detto	La Margherita! — Stornello per soprano e tenore	Detto, 16 detto
16192	Detto	Luce ed amor! — Melodia per soprano o tenore	Detto, 7 detto
16193	Detto	Canzone della polenta	Detto, 11 detto
16194	Piave S. M.	Simon Boccanegra — Melodramma in un prologo e tre atti. Nuova edizione 1881. Libretto.	Detto, 23 detto
16195	Rossini G.	Prélude convulsif pour piano.	Detto, 2 detto
16196	Detto	Tarantelle pour sang (avec traversée de la procession) pour piano.	Detto
16197	Detto	Valse boiteuse pour piano	Detto, 12 detto
16198	Mattei Tito.	Luton Hoo — Esquisse pour piano	Detto, 24 detto
16199	Detto	Peine de cœur — Mélodie pour piano	Detto
16200	Detto	L'attendo ancora! — Romanza per soprano o tenore	Detto
16201	Collina Francesco Saverio	Tramonto — Melodia per canto e pianoforte	Calc. Lucca. Milano, 16 febbraio 1881
16202	Corradi Casimiro . . .	Notturno in tempo di barcarola con pianoforte	Detto
16203	Dipietro Pio	Al raggio di luna — Barcarola con pianoforte	Detto
16204	Soller A.	La Perle de Madrid — Habanera pour piano	Detto, 2 marzo 1881
16205	Murri Alceste	Tilde, se fossi un fiore! per canto e piano.	Detto, 1º detto
16206	Salvi Francesco . . .	Uno sguardo alla luna! — Melodia sentimentale per flauto e pianoforte.	Detto, 9 detto
16207	Langé Gustavo	Ricordo di Vienna — Due valzer per pianoforte su melodie di Giov. Strauss - N. 1.	Detto, 16 febbraio 1881
16208	Detto	Simile - N. 2.	Detto
16225	Tessarin A.	La cavalcata delle Walkiri, di R. Wagner, trascritta per pianoforte a 4 mani.	Detto, 18 marzo 1881
16226	Detto	L'obblierai?? — Idillio per pianoforte	Detto, 25 febbraio 1881
16227	Diversi	*L'Annunziatore* — Gazzetta settimanale per la provincia di Pesaro e Urbino. È stato depositato il num. 68, anno IX. Fano (Marche) 10 aprile 1881.	Tip. Rossi. Pesaro, 1881
16233	Conci B.	Questioni odierne: « L'affarismo e le piaghe economiche-sociali in Italia, e uno sguardo a quelle di Europa » — Studi geologici, ecc.	Tip. Salmin. Padova, 1881
16234	Pagans Lorenzo . . .	Ma la gueña — Melodia spagnuola per canto e pianoforte . .	Calcogr. Ricordi. Milano, 16 marzo 1881
16235	Detto	Soledad — Melodia simile	Detto
16236	Detto	Fandango — Melodia simile	Detto
16237	Detto	Lo mejor de las Niñas — Melodia simile	Detto
16238	Anserini prof. Alessandro	Il consigliere della famiglia — Raccolta, ecc.	Tip. Pirola. Milano, aprile 1881

INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DIRITTI D'AUTORE

durante il mese di aprile 1881 *per gli effetti delle leggi del* 25 *giugno* 1865, *numero* 2337 *e del* 10 *agosto* 1875, *fatta in conformità dell'art.* 6 *della legge suddetta* 10 *agosto* 1875, *n.* 2652.

Nome di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	Data della presentazione	Diritto fisso pagato Lire	*Osservazioni*
paragrafo 1, della legge 10 agosto 1875, numero 2652.				
Medini Annibale, insegnante	Bologna	3 aprile 1881	2	
De Botazzi Ignazio	Torino	2 id.	2	Art. 4 della legge 10 agosto 1875, n. 2652. — L'opera non è stata ancora rappresentata.
Pirola Luigi di Giacomo, editore	Milano	5 febbraio 1881	2	
Detto	Id.	id.	2	
Treves fratelli, editori	Id.	id.	2	
Leone Generoso	Napoli	30 marzo 1881	2	
Afeltro prof. Luigi	Id.	8 aprile 1881	2	
Becchetti prof. Enrico	Roma	id.	2	Art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2337.
Ricordi Tito di Giovanni, editore	Milano	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Lucca Francesco, ditta editrice	Id.	11 aprile 1881	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Castellani Leandro e Gabrielli Gabrielangelo	Pesaro	16 id.	2	Art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2337.
Conci cav. Bartolomeo	Padova	id.	2	
Ricordi Tito di Giovanni, editore	Milano	18 id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Pirola Luigi di Giacomo, ditta editrice	Id.	id.	2	

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
16239	Bertini comm. Giuseppe	Fondazione artistica. Poldi-Pezzoli — Catalogo generale . . .	Tipogr. Lombardi. Milano, aprile 1881
16240	Lossa Augusto	Pubblicità grafica delle Ditte commerciali ed industriali per tutte le città del Regno.	Litogr. Pagani. Milano, 16 aprile 1881
16241	Brigidi D.r Sebastiano	Le vite di Filippo Strozzi, di Piero e Leone suoi figli	Tip. Donnoli. Montalcino, 7 febbraio 1881
16252	Ceas G. e Bauco E. .	Del miglior modo di provvedere Roma di acqua per forza motrice	Tip. Martelli. Roma, 4 marzo 1881
16253	Schiff Paolina	Il profugo — Romanzo contemporaneo	Tip. Bortolotti. Milano, 15 aprile 1881
16254	Verne Giulio	La casa a vapore — Viaggio attraverso l'India settentrionale. Illustrato da L. Benett. Deposita il primo foglio di stampa.	Tip. Ambrosoli. Milano, 1881
16255	Verdi Giuseppe. . . .	Simon Boccanegra, per la rappresentazione al teatro alla Scala di Milano.	—
16257	De Castro Giovanni .	Methodus — Cantus Ecclesiastici Græco Slavici	Tip. Poliglotta di Propaganda Fide, 1° aprile 1881
16258	Bertrand I.	Langue française parlée au pratique. Corollaire de Leitenitz	Tip. Morano. Napoli, 1881
16259	Mongeri G. ed altri .	I fasti del primo Regno italiano dipinti da Andrea Appiani nel gran fregio della sala delle Cariatidi del Regio palazzo di Corte in Milano ed incisi da egregi artisti italiani, con cenni illustrativi. Deposita il primo fascicolo di 10 tavole.	Stabilim. Moretti. Milano, 29 aprile 1881

Dichiarazioni tardive — Articolo 5,

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
16160	Reggiani Lorenzo. . .	Catilina — Dramma-opera. Libretto. Musica del maestro Eugenio Marchiò.	Tipog. Lucchini. Guastalla, 1878
16166	Ximenes Ettore . . .	La burrasca — Statuetta in marmo di cui è stata prodotta la fotografia.	Studio Ximenes. Firenze, 1° gennaio 1881
16167	Diversi	*La Margherita* — Giornale per le donne. Sono stati depositati i numeri dal 39 al 52 dell'anno 1879.	Tipog. Municipale. Cosenza, 1879
16169	Falconi prof. Tommaso	Nozioni fondamentali di botanica. Parte prima	Tip. già del Fibreno. Napoli, 1879
16170	Miraglia prof. Luigi .	Sommari di filosofia del diritto ad uso di lezioni nell'Università di Napoli.	Litogr. Penza. Napoli, 30 maggio 1880
16209	Buzzolla A.	L'avvertimento — Arietta veneziana	Calc. Lucca, 4 agosto 1880
16210	Detto	Ti ridi sempre — Simile	Detto
16211	Detto	L'amor discreto — Simile	Detto
16212	Detto	L'impassibile — Simile	Detto
16213	Detto	Basta Nina — Simile	Detto
16214	Canonica Paolo. . . .	Ore di studio — Divertimento per pianoforte a 4 mani . . .	Detto, 23 giugno 1880
16215	Detto	Ricreazione — Simile	Detto
16216	Detto	In castigo — Simile	Detto
16217	Detto	Giorno d'uscita — Simile	Detto
16218	Detto	Ritorno in Collegio — Simile	Detto
16219	Detto	Gran gita di piacere — Simile	Detto
16220	Tessarin A.	Toccata per pianoforte.	Detto, 22 luglio 1880
16221	Detto	Sarabanda per pianoforte	Detto
16222	Detto	Andante religioso — Simile	Detto
16223	Detto	Mon Bijou — Valse, simile	Detto
16224	Detto	Piccolo notturno — Simile	Detto
16228	Ximenes Ettore. . . .	Il guardaportone — Busto in terra cotta, di cui è stata prodotta la fotografia.	Studio Ximenes. Firenze, 20 gennaio 1880
16229	Detto	Le Marmiton — Statuetta in bronzo, come sopra	Detto, 15 aprile 1879
16230	Detto	Alle grandi manovre — Statuetta in gesso, come sopra . . .	Detto, 15 gennaio 1881
16231	Detto	Grazie Nonno — Statuetta in gesso, come sopra	Detto, 10 detto
16232	Detto	L'Equilibrio — Statuetta in bronzo, come sopra	Detto, 15 novembre 1878
16256	Mastriani Francesco .	La spia — Romanzo	Tip. Governativa. Napoli, dicembre 1880

Nome di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	Data della presentazione	Diritto fisso pagato Lire	*Osservazioni*
Bertini Giuseppe	Milano	18 aprile 1881	2	
Lossa Augusto	Id.	id.	2	
Brigidi D.r Sebastiano	Siena	20 id.	2	
Bauco Ettore e Ceas Giulio	Roma	11 marzo 1881	2	
Schiff Paolina	Milano	23 aprile 1881	2	
Brigola Alfredo e C., ditta editrice	Id.	id.	2	Art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2337.
Ricordi Tito di Giov., editore	Id.	26 id.	2	Art. 4 della legge 10 agosto 1875, n. 2652. — L'opera è stata rappresentata la prima volta il 24 marzo 1881.
De Castro Giovanni, segretario dell'Accademia spagnuola delle belle arti in Roma	Roma	id.	2	
Bertrand I.	Napoli	29 id.	2	
Moretti Pietro, editore	Milano	id.	2	Art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2337.

paragrafo 2, della legge 10 agosto 1875, numero 2652.

Nome di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	Data della presentazione	Diritto fisso pagato Lire	*Osservazioni*
Reggiani Lorenzo	Reggio Emilia	2 aprile 1881	2	
Ximenes Ettore	Firenze	7 id.	2	
Martiro Pasquale	Cosenza	26 agosto 1880	10	Regolamento 10 agosto 1875, n. 2652. — La dichiarazione qui contro datata dall'agosto 1880 è stata ora soltanto inscritta dietro schiarimenti forniti dalla Prefettura di Cosenza.
Falconi Tommaso	Napoli	11 aprile 1881	2	Art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2337.
Miraglia prof. Luigi	Id.	12 id.	2	
Lucca Francesco, ditta editrice	Milano	11 id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Ximenes Ettore	Firenze	19 id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Detto	Id.	id.	2	
Salvati Gennaro	Napoli	25 id.	2	

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa

Dichiarazioni provenienti dall'estero —

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
16172	Abt Francesco e Schultz Clemente	*Il Mondo Musicale* — Fascicoli mensili di scelte composizioni del nostro tempo. Vol. X, 1881.	Calc. Litolff. Brunswick, 10 marzo 1881
16173	Davidoff Ch.	Sei romanze per una voce con pianoforte	Calc. Rahter. Amburgo, 15 marzo 1881
16174	Tschikowsky P. . . .	Capriccio italiano per grande orchestra. Partitura	Detto
16175	Wilm von Nicola. . .	Frutti d'autunno — Pezzo caratteristico per pianoforte . . .	Detto
16176	Davidoff Ch.	Pezzi per sala (album) — Piccola mazurka per violoncello e pianoforte.	Detto
16177	Nawzatil Carlo	Trio per pianoforte, violino e violoncello	Detto
16178	Tschikowsky P. . . .	Suonata per orchestra a corde	Detto
16179	Detto	La fanciulla d'Orleans — Estratto per pianoforte	Detto
16180	Wilm von Nicola. . .	Due valzer per sala	Detto
16181	Detto	Seguito per pianoforte a 4 mani	Detto
16182	Detto	Suoni popolari — Collezione di 150 canti popolari russi, ridotti per pianoforte.	Detto
16183	Flügel Ernesto	Serie svariata	Calc. Hofmeister. Lipsia, 6 aprile 1881
16184	Gomez Riccardo . . .	I vostri canti prediletti	Detto
16185	Keber Anna	Fiori e frutta	Detto
16186	Kirchner Teodoro . .	Polonese per due pianoforti	Detto
16187	Detto	Lamento notturno	Detto
16188	Detto	Secondo scherzo	Detto
16242	Abt Francesco e Schultz Clemente	*Il Mondo Musicale* — Fascicoli mensili delle più scelte composizioni del nostro tempo. Vol. X, 1881.	Calc. Litolff. Brunswick, 4 aprile 1881
16243	Chabrier Emm. . . .	Dieci diversi pezzi pittoreschi per pianoforte	Detto, 6 detto
16244	Fahrbach Filippo il giovane	Repertorio di concerto — Collezione delle migliori composizioni per voci d'orchestra — Secondo seguito: Sempre galante, polka francese.	Calc. Röder. Lipsia, 21 febbraio 1881
16245	Bieber Carlo	Due canti — 10. Sul Reno, là voglio abitare - 11. Tu sei così profondo, così immenso, per una voce con accompagnamento di pianoforte.	Detto, 2 marzo 1881
16246	Erdmannsdörfer Max	Quattro pezzi per pianoforte — Minuetto - Romanza - Canto di amore - Capriccio.	Detto, 24 detto
16247	Fahrbach Filippo il giovane	Sempre galante — Polka francese per pianoforte	Detto, 28 detto
16248	Burmeister P.	Stubel — Polka per pianoforte	Detto, 20 gennaio 1881
16249	Schnell H.	Primavera, per una voce con accompagnamento di pianoforte .	Detto
16250	Wolff Bernardo . . .	Nella verzura — Danza per pianoforte	Detto
16251	Bruni G.	Giannino e Lisetta - Gavotte per pianoforte	Detto

Dichiarazioni per riproduzione di opere entrate nel secondo periodo

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
16164	Donizetti Gaetano . .	La Favorita — Riduzione per canto e pianoforte, preceduta dal libretto della poesia.	Calc. Ricordi. Milano, 1881

Roma, addì 5 maggio 1881.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Diritto fisso pagato Lire	*Osservazioni*

Convenzioni internazionali diverse.

Litolff Teodoro, editore	Ministero Esteri. Roma	10 marzo 1881	»	Convenzione Italo-Germanica 12 maggio 1869.
Detto	Id.	15 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	16 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Hofmeister Federico, editore	Min. Agric., Ind. e Comm. Roma	17 aprile 1881	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Litolff Teodoro, edit. di Brunswick	Ministero Esteri. Roma	4 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Furstner Adolfo, editore di Berlino	Id.	7 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Raabe e Plothow, editori di Berlino	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.

dei diritti d'autore, art. 9 e 28 della legge 25 giugno 1865, n. 2337.

Ricordi Tito di Giov., editore	Milano	18 febbraio 1881	2	Riproduzione di numero 500 esemplari al prezzo di lire 3 caduno.

Per il Direttore
F. CIRONE.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI —

PRODOTTI DELLE FERROVIE

PROSPETTO *dei prodotti lordi del mese di marzo* 1881, *in*

MESE DI MARZO	FERROVIE di proprietà dello Stato		FERROVIE di diverse Società esercitate dallo Stato		ROMANE		MERIDIONALI		VENETE	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 marzo . . . . Ch.	3920	3801	957	957	1708	1708	1452	1452	140	140
Lunghezza media di esercizio dal 1° genn. al 31 marzo »	3891	3781	935	935	1682	1682	1450	1450	137	137
PRODOTTI (dedotte le tasse erariali).										
Viaggiatori. . . . . L.	3,017,781	3,206,058	466,794	488,443	1,275,278	1,269,966	773,330	784,009	38,451	39,984
Bagagli. . . . . »	141,907	135,242	15,380	12,399	78,014	78,402	27,178	27,679	606	643
Merci a grande velocità . . »	747,822	762,934	136,857	138,169	285,875	287,255	187,638	197,513	6,522	6,761
Merci a piccola velocità . »	3,961,814	4,066,407	675,009	727,660	912,721	904,673	923,826	814,801	34,881	35,756
Introiti diversi. . . . . . . »	15,763	29,165	»	»	10,390	8,620	14,740	13,234	650	625
TOTALI . . . . L.	7,885,087	8,199,806	1,294,040	1,366,671	2,562,278	2,548,916	1,926,712	1,837,236	81,110	83,769
Mesi antecedenti. . . . . . »	14,476,252	13,060,825	2,395,914	2,157,358	4,722,526	4,231,830	3,609,786	3,134,890	143,956	148,460
TOTALI dal 1° gennaio al 31 marzo. L	22,361,339	21,260,631	3,689,954	3,524,029	7,284,804	6,780,746	5,536,498	4,972,126	225,066	232,229
Differenze nel 1881.										
Mese di marzo . . . . . . L.	— 314,719		— 72,631		+ 13,362		+ 89,476		— 2,659	
Dal 1° genn. al 31 marzo L.	+ 1,100,708		+ 165,925		+ 504,058		+ 564,372		— 7,163	
Prodotto chilometrico										
Del mese di marzo . . . . L.	2,020	2,167	1,384	1,467	1,523	1,515	1,328	1,267	592	611
Dal 1° genn. al 31 marzo . »	5,746	5,623	3,946	3,769	4,331	4,031	3,818	3,429	1,642	1,695
Differenze nel 1881.										
Mese di marzo . . . . . . L.	— 147		— 83		+ 8		+ 61		— 19	
Dal 1° genn. al 31 marzo L.	+ 123		+ 177		+ 300		+ 389		— 53	

PRODOTTI LORDI

FERROVIE DI

Esercitate dall'Amministrazione

MESE DI MARZO	RETE DEL PIEMONTE (1)		RETE DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE (2)		RETE VENETA (3)		LINEE TOSCANE-LIGURI		LINEA NOVARA-GOZZANO	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 marzo . . . . Ch.	703	703	828	828	622	622	431	431	36	36
Lunghezza media di esercizio dal 1° genn. al 31 marzo »	703	703	819	819	622	622	431	431	36	36
PRODOTTI										
Viaggiatori. . . . . L.	787,375	869,424	839,845	925,963	446,598	487,212	547,693	605,762	9,674	10,673
Bagagli. . . . . »	37,256	36,228	34,152	34,926	21,673	21,563	33,694	34,683	193	151
Merci a grande velocità . . »	226,826	242,846	244,645	248,281	91,253	96,912	116,139	130,029	1,676	1,889
Merci a piccola velocità . . »	1,332,267	1,404,179	1,060,377	1,114,994	602,105	637,656	492,007	521,674	16,356	14,044
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI . . . . L.	2,383,724	2,552,677	2,179,019	2,324,164	1,161,629	1,243,343	1,189,533	1,292,148	27,899	26,757
Mesi antecedenti. . . . . . »	4,265,403	3,988,481	3,859,788	3,526,558	2,224,603	2,071,749	2,186,800	2,073,207	38,809	34,700
TOTALI dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . L.	6,649,127	6,541,158	6,038,807	5,850,722	3,386,232	3,315,092	3,376,333	3,365,355	66,708	61,457
Differenze nel 1881.										
Mese di marzo . . . . . . L.	— 168,953		— 145,145		— 81,714		— 102,615		+ 1,142	
Dal 1° genn. al 31 marzo L.	+ 107,969		+ 188,085		+ 71,140		+ 10,978		+ 5,251	
Prodotto chilometrico										
Del mese di marzo . . . . L.	3,390	3,631	2,660	2,837	1,867	1,998	2,759	2,998	774	743
Dal 1° gennaio al 31 marzo »	9,458	9,304	7,373	7,143	5,444	5,329	7,833	7,808	1,853	1,707
Differenze nel 1881.										
Mese di marzo . . . . . . L.	— 241		— 177		— 131		— 239		+ 31	
Dal 1° genn. al 31 marzo L.	+ 154		+ 230		+ 115		+ 25		+ 146	

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE.

— 1881 — MESE DI MARZO.

confronto con quelli del corrispondente mese del 1880.

SARDE		TORINO-LANZO		TORINO-RIVOLI		SETTIMO-RIVAROLO		MILANO SARONNO-ERBA		CONEGLIANO-VITTORIO		SICULA OCCIDENTALE		TOTALE GENERALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
389	231	32	32	12	12	23	23	62	60	14	14	140	»	8849	8430
371	231	32	32	12	12	23	23	62	60	11	11	127	»	8733	8354
60,074	44,297	26,626	26,093	10,318	10,445	7,395	7,640	42,074	44,602	3,205	3,208	47,587	»	5,768,913	5,924,745
2,009	1,150	280	255	18	26	83	73	225	193	69	56	1,070	»	266,839	256,118
6,332	3,986	1,212	1,207	29	41	»	»	799	556	457	499	1,400	»	1,374,943	1,398,921
36,323	33,347	9,508	8,805	497	227	3,378	3,820	6,319	5,192	3,853	3,644	11,278	»	6,579,407	6,604,332
1,836	2,210	2,202	1,074	166	183	»	»	273	266	»	»	411	»	46,431	55,377
106,574	84,990	39,828	37,434	11,028	10,922	10,856	11,533	49,690	50,809	7,584	7,407	61,746	»	14,036,533	14,239,493
179,917	155,640	58,376	58,243	17,314	17,594	19,963	18,623	85,798	71,348	13,035	12,387	108,813	»	25,831,650	23,067,198
286,491	240,630	98,204	95,677	28,342	28,516	30,819	30,156	135,488	122,157	20,619	19,794	170,559	»	39,868,183	37,306,691
+ 21,584		+ 2,394		+ 106		— 677		— 1,119		+ 177		+ 61,746		— 202,960	
+ 45,861		+ 2,527		— 174		+ 663		+ 13,331		+ 825		+ 170,559		+ 2,561,492	
281	367	1,244	1,169	919	910	472	501	801	846	689	673	441	»	1,601	1,704
772	1,041	3,068	2,989	2,361	2,376	1,339	1,311	2,185	2,036	1,874	1,799	1,342	»	4,565	4,465
— 86		+ 75		+ 9		— 29		— 45		+ 16		»		— 103	
— 269		+ 79		— 15		+ 28		+ 149		+ 75		»		+ 100	

(dedotte le tasse erariali)

PROPRIETÀ DELLO STATO

Governativa				Esercitate dalla Società delle strade ferrate Meridionali							
TOTALE		NAVIGAZIONE DEL LAGO DI GARDA		RETE CALABRESE		RETE SICULA		TOTALE		TOTALE GENERALE (esclusa la navigazione)	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
2620	2620	»	»	740	679	560	502	1300	1181	3920	3801
2611	2611	»	»	740	677	540	493	1280	1170	3891	3781
2,631,185	2,899,034	5,856	6,534	148,814	106,683	237,782	200,341	386,596	307,024	3,017,781	3,206,058
126,968	127,551	»	»	5,329	3,835	9,610	3,856	14,939	7,691	141,907	135,242
680,539	719,957	»	»	39,765	22,152	27,518	20,825	67,283	42,977	747,822	762,934
3,503,112	3,692,547	429	1,454	70,929	48,805	387,773	325,055	458,702	373,860	3,961,814	4,066,407
»	»	»	»	7,823	24,042	7,940	5,123	15,763	29,165	15,763	29,165
6,941,804	7,439,089	6,285	7,988	272,660	205,517	670,623	555,200	943,283	760,717	7,885,087	8,199,806
12,575,403	11,694,695	13,988	11,174	699,109	457,077	1,201,740	909,053	1,900,849	1,366,130	14,476,252	13,060,825
19,517,207	19,133,784	20,273	19,162	971,769	662,594	1,872,363	1,464,253	2,844,132	2,126,847	22,361,339	21,260,631
— 497,285		— 1,703		+ 67,143		+ 115,423		+ 182,566		— 314,719	
+ 383,423		+ 1,111		+ 309,175		+ 408,110		+ 717,285		+ 1,100,708	
2,658	2,849	»	»	368	302	1,217	1,126	730	649	2,020	2,167
7,474	7,328	»	»	1,313	978	3,467	2,970	2,221	1,817	5,746	5,623
— 191		»		+ 66		+ 91		+ 81		— 147	
+ 146		»		+ 335		+ 497		+ 404		+ 123	

MESE DI MARZO	FERROVIE ESERCITATE					
	Linee di cui lo Stato è comproprietario					
	TORINO-CUNEO-SALUZZO		NOVI-ALESSANDRIA-PIACENZA		MONFERRATO (4)	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 marzo Ch.	103	103	116	116	192	192
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . . . »	103	103	116	116	192	192
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	89,933	92,398	81,452	82,848	65,368	67,204
Bagagli . . . . »	2,429	1,573	4,204	3,653	1,258	1,044
Merci a grande velocità . . . . . . »	19,055	18,865	38,147	40,625	25,210	21,793
Merci a piccola velocità . . . . . . »	102,046	78,172	161,144	209,902	105,536	95,958
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»
Totali . . . L.	213,463	191,008	284,947	337,028	197,372	185,999
Mesi antecedenti . . . . »	316,595	327,365	678,540	549,279	258,716	259,957
Totali dal 1° genn. al 31 marzo L.	530,058	518,373	963,487	886,307	456,088	445,956
Differenze nel 1881.						
Mese di marzo . . . . L.	+ 22,455		— 52,081		+ 11,373	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . L.	+ 11,685		+ 77,180		+ 10,132	
Prodotto chilometrico						
Del mese di marzo . . . . L.	2,072	1,854	2,456	2,905	1,027	968
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . »	5,146	5,032	8,305	7,640	2,375	2,322
Differenze nel 1881.						
Mese di marzo . . . . L.	+ 218		— 449		+ 59	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . L.	+ 114		+ 665		+ 53	

MESE DI MARZO	FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE					
	RETE DEL TERRITORIO ROMANO					
	LINEE con garanzia di prodotto netto		LINEE senza garanzia		TOTALE	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 marzo Ch.	202	202	131	131	333	333
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . . . »	188	188	131	131	319	319
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	279,489	278,310	95,756	95,287	375,245	373,597
Bagagli . . . . »	15,925	15,937	6,905	6,986	22,830	22,923
Merci a grande velocità . . . . . . »	54,518	54,772	18,026	18,005	72,544	72,777
Merci a piccola velocità . . . . . . »	129,641	128,375	91,246	90,656	220,887	219,031
Introiti diversi . . . . »	2,597	1,779	561	417	3,158	2,196
Totali . . . . L.	482,170	479,173	212,494	211,351	694,664	690,524
Mesi antecedenti . . . . »	853,039	772,283	362,056	334,304	1,215,095	1,106,587
Totali dal 1° genn. al 31 marzo L.	1,335,209	1,251,456	574,550	545,655	1,909,759	1,797,111
Differenze nel 1881.						
Mese di marzo . . . . L.	+ 2,997		+ 1,143		+ 4,140	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . L.	+ 83,753		+ 28,895		+ 112,648	
Prodotto chilometrico						
Del mese di marzo . . . . L.	2,564	2,548	1,622	1,613	2,177	2,164
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . »	7,102	6,656	4,385	4,165	5,986	5,633
Differenze nel 1881.						
Mese di marzo . . . . L.	+ 16		+ 9		+ 13	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . L.	+ 446		+ 220		+ 353	

DALLA AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA

VIGEVANO-MILANO		Linee di altre Società con garanzia di prodotto lordo — VOGHERA-PAVIA-BRESCIA		CREMONA-MANTOVA		LINEE appartenenti a diverse Società (5)		TOTALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
39	39	149	149	63	63	295	295	957	957
39	39	129	129	61	61	295	295	935	935
40,494 1,536 6,078 39,900 »	42,354 1,866 7,816 42,224 »	35,532 1,565 15,255 86,106 »	37,280 1,040 14,318 98,061 »	18,652 557 7,266 33,694 »	18,040 420 6,902 46,241 »	135,363 3,831 25,846 146,583 »	148,319 3,303 28,350 157,102 »	466,794 15,380 136,857 675,009 »	488,443 12,399 138,169 727,660 »
88,008 147,625	93,260 140,826	138,458 272,810	150,699 238,987	60,169 160,555	71,603 120,587	311,623 561,073	337,074 520,357	1,294,040 2,395,914	1,366,671 2,157,358
235,633	234,086	411,268	389,686	220,724	192,190	872,696	857,431	3,689,954	3,524,029
— 5,252		— 12,241		— 11,434		— 25,451		— 72,631	
+ 1,547		+ 21,582		+ 28,534		+ 15,265		+ 165,925	
2,256 6,041	2,391 6,002	1,073 3,188	1,168 3,020	986 3,618	1,173 3,150	1,056 2,958	1,142 2,906	1,384 3,946	1,467 3,769
— 135		— 95		— 187		— 86		— 83	
+ 39		+ 168		+ 468		+ 52		+ 177	

ROMANE (distinte secondo le diverse nature di sovvenzioni e garanzie di prodotto)

ANTICA RETE con sovvenzione chilometrica		TOTALE DELLE LINEE CONCESSE ALLA SOCIETÀ		LINEE esercitate per conto di diversi concessionari (senza garan.) (6)		TOTALE GENERALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
1320	1320	1653	1653	55	55	1708	1708
1308	1308	1627	1627	55	55	1682	1682
863,831 51,864 206,053 673,693 7,205	860,878 52,102 207,000 668,082 6,399	1,239,076 74,694 278,597 894,585 10,363	1,234,475 75,025 279,777 887,113 8,595	36,202 3,320 7,278 18,136 27	35,491 3,377 7,478 17,560 25	1,275,278 78,014 285,875 912,721 10,390	1,269,966 78,402 287,255 904,673 8,620
1,802,651 3,402,960	1,794,461 3,030,014	2,497,315 4,618,055	2,484,985 4,136,601	64,963 104,471	63,931 95,229	2,562,278 4,722,526	2,548,916 4,231,830
5,205,611	4,824,475	7,115,370	6,621,586	169,434	159,160	7,284,804	6,780,746
+ 8,190		+ 12,330		+ 1,032		+ 13,362	
+ 381,136		+ 493,784		+ 10,274		+ 504,058	
1,378 3,979	1,371 3,688	1,534 4,373	1,527 4,069	1,181 3,080	1,162 2,893	1,523 4,331	1,515 4,031
+ 7		+ 7		+ 19		+ 8	
+ 291		+ 304		+ 187		+ 300	

MESE DI MARZO	FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE MERIDIONALI (distinte secondo le diverse nature di sovvenzione)					
	RETE ADRIATICO-TIRRENA (con sovvenz. chilomet.)		LINEA FOGGIA-CANDELA (con sovvenzione fissa)		TOTALE	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 marzo Ch.	1413	1413	39	39	1452	1452
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . . . »	1411	1411	39	39	1450	1450
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	770,087	780,776	3,243	3,233	773,330	784,009
Bagagli . . . . »	27,134	27,610	44	69	27,178	27,679
Merci a grande velocità . . . . . . »	186,820	196,787	818	726	187,638	197,513
Merci a piccola velocità . . . . . . »	921,637	813,265	2,189	1,536	923,826	814,801
Introiti diversi . . . . »	14,653	13,161	87	73	14,740	13,234
TOTALI . . . L.	1,920,331	1,831,599	6,381	5,637	1,926,712	1,837,236
Mesi antecedenti . . . . »	3,598,656	3,125,674	11,130	9,216	3,609,786	3,134,890
TOTALI dal 1° genn. al 31 marzo L.	5,518,987	4,957,273	17,511	14,853	5,536,498	4,972,126
Differenze nel 1881.						
Mese di marzo . . . . L.	+ 88,732		+ 744		+ 89,476	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . L.	+ 561,714		+ 2,658		+ 564,372	
Prodotto chilometrico						
Del mese di marzo . . . . L.	1,360	1,298	163	144	1 328	1,267
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . »	3,911	3,513	449	380	3,818	3,429
Differenze nel 1881.						
Mese di marzo . . . . L.	+ 62		+ 19		+ 61	
Dal 1° gennaio al 31 marzo . . . L.	+ 398		+ 69		+ 389	

ANNOTAZIONI

(1) Linee: Torino-Genova, Valenza-Vercelli, Torino-Ticino, Alessandria-Arona, Torino-Susa, Bussoleno-Confine francese, Mondovì-Bastia, Troffarello-Chieri, Savona-Acqui-Bra — (2) Linee: Ticino-Milano, Milano-Antico confine Veneto, Milano-Camerlata-Chiasso, Rho-Sesto Calende-Arona, Milano-Piacenza, Milano-Pavia, Treviglio-Cremona, Bergamo-Lecco, Gallarate-Varese, Piacenza-Bologna, Bologna-Pontelagoscuro, Bologna-Pistoia, Treviglio-Rovato — (3) Linee: Venezia-Confine Lombardo, Mestre-Confine Illirico, Udine-Pontebba, Verona-Mantova, Padova-Pontelagoscuro, Verona-Confine Tirolese, Legnago-Rovigo-Adria, Dossobuono-Legnago — (4) Linee: Cavallermaggiore-Alessandria, Castagnole-Asti-Mortara — (5) Linee: Torino-Pinerolo, Mortara-Vigevano, Acqui-Alessandria, Chivasso-Ivrea, Santhià-Biella, Torreberetti-Pavia, Mantova-Modena, Monza-Calolzio, Palazzolo-Paratico — (6) Linee: Terontola-Chiusi, Pisa-Colle Salvetti, Ponte Galera-Fiumicino.

I prodotti sono desunti dai conti presentati dalle Amministrazioni ferroviarie, e in questi non sono compresi tutti i proventi fuori traffico.

Pei mesi antecedenti i prodotti vengono esposti colle nuove cifre risultanti dalle rettificazioni che le Amministrazioni ferroviarie hanno introdotte nelle rispettive contabilità.

Le lunghezze assolute comprendono i seguenti tratti comuni a due linee, dei quali non è tenuto conto nella lunghezza media di esercizio.

FERROVIE DELLO STATO	Rete della Lombardia e dell'Italia centr. Ch.	9	18
	Rete Calabro-Sicula . . . . »	9	
FERROVIE DI DIVERSE SOCIETÀ PRIVATE	Linea Voghera-Pavia-Brescia . . . . »	20	22
	» Cremona-Mantova . . . . »	2	
FERROVIE ROMANE	Antica Rete . . . . »	12	26
	Rete del Territorio Romano . . . . . . »	14	
FERROVIE MERIDIONALI	Rete Adriatico-Tirrena . . . . »	2	2
FERROVIE VENETE	Linea Vicenza-Thiene-Schio . . . . . »	2	3
	Linea Padova-Bassano . . . . »	1	
FERROVIA CONEGLIANO-VITTORIO . . .	Linea Conegliano-Vittorio . . . . . . »	3	3
	Totale chilometri . . .		74

Si avverte che i prodotti chilometrici sono determinati in base alle lunghezze medie delle linee, tenuto conto dei giorni di effettivo esercizio.

FERROVIE CONCESSE AL CONSORZIO INTERPROVINCIALE VENETO							
VICENZA-THIENE-SCHIO (senza garanzia)		VICENZA-TREVISO (senza garanzia)		PADOVA-BASSANO (senza garanzia)		TOTALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
32	32	60	60	48	48	140	140
30	30	60	60	47	47	137	137
7,196	7,047	14,919	15,263	16,336	17,674	38,451	39,984
107	112	271	261	228	270	606	643
1,182	1,104	2,880	3,473	2,460	2,184	6,522	6,716
10,811	8,203	20,144	22,020	3,926	5,533	34,881	35,756
300	200	150	200	200	225	650	625
19,596	16,666	38,364	41,217	23,150	25,886	81,110	83,769
36,004	31,245	71,393	77,131	36,559	40,084	143,956	148,460
55,600	47,911	109,757	118,348	59,709	65,970	225,066	232,229
+ 2,930		— 2,853		— 2,736		— 2,659	
+ 7,689		— 8,591		— 6,261		— 7,163	
653	555	639	686	492	550	592	611
1,853	1,597	1,829	1,972	1,270	1,403	1,642	1,695
+ 98		— 47		— 58		— 19	
+ 256		— 143		— 133		— 53	

ANNOTAZIONI

Lunghezza delle linee e dei tronchi di linea aperti all'esercizio dal 1° gennaio al 31 marzo 1881.

INDICAZIONE DELLE RETI di cui fanno parte	INDICAZIONE DELLE LINEE o dei tronchi di linee	DATA dell'apertura all'esercizio		Lunghezza — Chilometri
FERROVIE DELLO STATO — Rete Sicula	Favarotta-Licata	Febbraio	24	19 »
Sicula Occidentale	Partinico-Castellammare del Golfo	Marzo.	1°	20 »
Sarde	Monti-Terranova	Id.	15	22 »
		TOTALE . . .		61 »

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie:*

Con deliberazione 14 luglio 1880:

Ciprandi Teresa, vedova di Bisoni Carlo, provvigione giornaliera centesimi 30.
Colla Giuseppe Secondo, soldato, lire 300.
Meschi Vincenza, vedova di Antonio Amato, lire 340.
De Conturbia o Da Conturbia Mª Cristina, vedova di Radicati di Primeglio cav. Vincenzo, lire 2166 66.
Pizzuti Angela, vedova di Servi Filippo, lire 72 56.
Ludovisi Clementina, vedova di Fortuna Salvatore, e Fortuna Rosa, figlia nubile del suddetto, lire 135.
Besozzi Edoardo, guardia doganale, lire 374 40.
Pavesi Pietro, sottotenente id., lire 1125.
Moretto Giovanni, operaio di marina, provvigione mensile, lire 11 40.
Robert Anna, figlia di Giovanni Battista, lire 244 79.
Morganti o Morgante Marta, vedova del marchese Ludovico Baviera, lire 817.
Zanotti Carolina, vedova di Kolla Giovanni, lire 414 96.
Vico Giovanni, soldato, lire 533 33.
Fontani Leopoldo, cassiere del dazio consumo di Livorno, lire 1350 — A carico dello Stato lire 669 13 — A carico del comune lire 680 87.
Natale Pasqua, vedova di Giuseppe Rondanini, lire 255.
Bachechi Francesca, vedova di Donati Cristino, lire 124 66.
Jacquet Albertina ed Ortensia, figlie di Francesco, lire 1066 66.
Fortunati Francesco, sottotenente, lire 1000.
Ruga Giosuè, soldato, lire 300.
Raccuglia Maria Teresa, vedova di Buccellato Vincenzo, lire 65.
Noia Anna, vedova di Pastore Domenico, lire 353 33.
Gentili Luigi, scrivano locale, lire 945.
Marsili Maria, vedova di Leonardi Luigi, e Leonardi orfani del suddetto, lire 980 40.
Moretti Agostino, sottobrigadiere doganale, lire 477.
Cozza Matteo, guardia forestale, indennità lire 600.
Doneddu Vincenzo, delegato di sicurezza pubblica, lire 2173.
Ravenna Pietro, cancelliere di Pretura, indennità lire 2800.
Bestenti Francesco, tenente doganale, lire 1650.
Bertazzo Giovanni Battista, guardia doganale, lire 585.
Adorno Nunzia, vedova di Di Chiara Marcantonio, indennità lire 4222.
Brisighelli Luigia, vedova di Zuliani Giovanni Battista, indennità lire 2500.
Giorgi Giuseppe, giudice di Tribunale, lire 2400.
Tessandori Eugenio, ispettore demaniale, lire 2400.
Fanizza Angela, vedova di Chiarelli Carmine, indennità lire 2638.
Pasini Marietta, vedova di San Lazzaro Francesco, lire 965.
Monasterio Gio. Battista, commesso telegrafico, lire 1800.
De Lucia Sebastiano, vicecancelliere, lire 715.
Mascitelli Emidio, ricevitore del registro, indennità lire 3025.
Simon Francesco, Luigia, Pietro e Maria, orfani di Giovanni, lire 162 33.
Beccaglio Angela, vedova di Rossi Paolo, lire 362 33.
Cozzi Giuseppe, sottocapo guardiano carcerario, lire 670.
Virno Michele, guardia forestale, indennità lire 750.
Ullo o Gullo Giuseppe, guardia doganale, lire 180.
Russo Luigi, delegato di pubblica sicurezza, lire 1930.
Pasella comm. Pietro, consigliere di Cassazione, lire 7200.
D'Oriano Mª Giuseppa, vedova di Michelizio o Michelizzi Giacinto, lire 150.
Sandri Domenico, ff. di guardia canali (Cavour), lire 525.
Tonini Marianna, vedova di Abbati Luigi, lire 435.
Sertour Clotilde, vedova di Marchisio Vincenzo, lire 586 66.
Castellazzi Albina, vedova di Armari Carlo, indennità lire 2000.
Filippa Giovanna Caterina, vedova di Bertinatti Pietro, lire 640.
Numai Camilla, vedova di Giulio Magnani, indennità lire 1916.

Con deliberazione 21 luglio 1880:

Fioretti Emilia, vedova del comm. Pericle Mazzoleni, indennità lire 12,833.
Garelli Giovanni Parocleto, Maria, Giovanni ed Onesto, orfani del cav. Vincenzo, lire 1205 33.
Zoia Lucia, vedova di Camillo Pola, indennità lire 2025.
Perosini Costantino, uno dei Mille, lire 1000.
Tabani cav. Giuseppe, eredi, preside di Liceo, lire 2416 66.
Nicolai Elvira, eredi, vedova del suddetto, lire 805 55.
Bellinzaghi Marianna, vedova di Paniglieni Ferdinando, lire 480.
Mura-Ghiani Vincenzo, pretore, lire 1920.
Pelosi Francesco, soldato, lire 666 66.
Cerrato Giovanni, capitano, lire 2040.
Agnellini Errico, capo armaiuolo, lire 575.
Boccanera Annunziata, figlia nubile di Giovanni, lire 537 50.
Sarria Benedetta, vedova di Costantino Imperatore, lire 266.
Biggi Gaetano, usciere, lire 675 — A carico dello Stato lire 157 51 — A carico del fondo dei Depositi parmensi lire 55 30 — A carico della provincia di Piacenza lire 462 19.
Forti Camillo, cancelliere di Pretura, lire 870.
Berva Carolina, vedova di Zenoni Cesare, indennità lire 1416.
Nicelli Giovanni, sottocapo guardia carceraria, lire 720.
Zandonà Giovanni, guardia forestale, indennità lire 650.
Lai Daniele, guardia di pubblica sicurezza, lire 360.
Marchetti Carlo, brigadiere doganale, lire 630.
Volpe Pasquale, sottobrigadiere doganale, lire 585.
Diversi Luigi, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 631 20.
Morchio Andrea, caporale, lire 620.
Caselle Angelo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1100.
Paolone Angelo, guardia doganale, lire 540.
Cabiati o Cabiale Giuseppe, appuntato di pubblica sicurezza, lire 416.
Bonetto Francesco, capo sellaio, lire 432.
Gabbrielli Virginia, vedova di Ciotti Ranieri, lire 691 66.
Pastorello Antonio, brigadiere nei carabinieri, lire 460.
Trulli Raffaele, guardia di pubblica sicurezza, lire 180.
Ardiccioni Gioacchino, brigadiere nei carabinieri, lire 690.
Costa Pellegrina, vedova di Pasciano Antonio, lire 480.
Solofra cav. Aniello, colonnello, lire 5000.
Casprini o Cospani o Caspani Andrea, guardia di pubblica sicurezza, lire 374 40.
De Luca Rocco Antonio, guardia forestale, indennità lire 550.
Costa Emanuele, tenente, lire 1150.
Scotti Pietro, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1080.
Basile Beniamino, contabile, lire 1765.
Sibona cav. Francesco, contabile principale, lire 2836.
Anselmino Ignazio, furiere maggiore, lire 530.
Lualdi Giovanni, appuntato di P. S., lire 200.
Volpini Vincenzo, usciere di Pretura, lire 746.
Spadari Abele, sottobrigadiere doganale, lire 195.
Taragiulo o Gargiulo Giovanni, guardia doganale, lire 540.
Diez Caterina, orfana di Gaetano, lire 512.
Saluto Elisabetta, vedova di Giannini Giovanni, lire 575.

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.